
 IX LEGISLATURA

 COMMISSIONE PARLAMENTARE
 SUL FENOMENO DELLA MAFIA

29.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABDON ALINOVÌ

 INDICE

	PAG.		PAG.
Discussione e deliberazioni, a norma dell'articolo 18, comma terzo, del regolamento, interno, sulle conclusioni relative all'indagine conoscitiva sul Banco di Napoli e sulla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania:		MANCINI GIACOMO	7, 16, 18, 25, 32, 36
PRESIDENTE	3, 18, 21, 22, 26 27, 28, 31, 35, 36, 37	VITALONE CLAUDIO	9, 14, 18
PINTUS FRANCESCO, <i>Relatore</i> ..	3, 11, 12, 16, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35	ZITO SISINIO	10, 13, 18, 23, 29, 31, 32
FLAMIGNI SERGIO	7, 8, 22, 37	COCO GIOVANNI SILVIO	12, 29, 33
SEGRETO DOMENICO	7, 16, 23	RIZZO ALDO	13, 19, 22, 25, 28, 32, 34, 35
		CIOFI DEGLI ATTI PAOLO EMILIO	14
		SAPORITO LEARCO	15, 19, 22, 24 25, 28, 33, 34, 36
		D'AMELIO SAVERIO ..	21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 36
		MARTINI MARIA ELETTA	26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

ALDO RIZZO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 dicembre 1986.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta odierna reca la discussione e le deliberazioni, a norma dell'articolo 18, comma terzo del regolamento interno, sulle conclusioni relative all'indagine conoscitiva sul Banco di Napoli e sulla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Considerando gli impegni di lavoro dei due rami del Parlamento, ritengo che dovremo utilizzare a fondo la mattinata, e propongo di iniziare il nostro dibattito sulla bozza di documento conclusivo, predisposta dal senatore Pintus, relativamente alla situazione della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania. Il senatore Pintus - che ha compiuto un eccellente lavoro - ha presentato questo documento come « schema », ma penso che esso sia un testo ben definito su cui i parlamentari possono intervenire per presentare le loro osservazioni, e che possa essere preso a base per la relazione da fare al Parlamento.

Do la parola al senatore Pintus per illustrare il documento da lui predisposto.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. 1. - Nel riferire al Parlamento i risultati dell'indagine svolta dalla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia in merito alla gestione della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania nel periodo esaminato dagli ispettori della vigilanza della Banca d'Italia, si ritiene necessaria una premessa.

All'atto della trasmissione della relazione ispettiva della Banca centrale, il ministro del Tesoro si è dato carico di ricordare ai commissari che, a mente dell'articolo 10 della legge bancaria, l'intero incarto (comprendente la relazione ispettiva e la documentazione allegata) doveva considerarsi permanentemente coperto dal segreto d'ufficio, e l'utilizzabilità dei dati raccolti dall'organo di vigilanza bancaria limitata al materiale di rilievo per i fini perseguiti dalla Commissione parlamentare.

La Commissione ha quindi ritenuto necessario procedere preliminarmente ad una ricognizione dei fini in questione ed al loro confronto con quanto ha formato oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia, muovendo comunque dalla premessa che in nessun caso la Commissione parlamentare poteva essere annoverata tra gli organi della pubblica amministrazione verso i quali deve ritenersi operante l'obbligo di riservatezza imposto dalla vigente normativa alla Banca d'Italia.

1. 2. - Come è noto, la legge istitutiva assegna alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia il compito del controllo dell'osservanza, non solo della legislazione speciale di contrasto dell'attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma, più in generale, dell'intera legislazione vigente, ove appaia verosimile che le violazioni di essa, o la mancata osservanza delle sue disposizioni, possano comunque ricondursi al fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa.

2. 1. - Nel corso della propria indagine, la Commissione, oltre ad esaminare la documentazione trasmessa dalla

Banca d'Italia ha proceduto all'audizione dei vertici operativi della Cassa di risparmio all'epoca in cui si sono verificati i fatti sui quali si è esteso l'accertamento dell'organo di vigilanza bancaria, del dirigente attuale di quest'ultimo organo, dell'Alto Commissario, del procuratore della Repubblica di Cosenza, del procuratore generale della Repubblica di Catanzaro e del maggiore della Guardia di Finanza incaricato delle prime indagini vertenti sui rapporti intercorsi tra la Cassa e taluni personaggi clienti dell'istituto di credito successivamente incriminati dalla magistratura per reati associativi di stampo mafioso. Ad esito dell'istruttoria espletata, la prima conclusione cui la Commissione ritiene di dover preliminarmente pervenire riguarda il mondo bancario globalmente considerato. Esistono, a parere dei commissari, fondate ragioni per ritenere che, sul versante dell'erogazione del credito, forse in misura maggiore che su quello dell'accumulazione, siano attive le organizzazioni criminali e si verifichino quindi pericolosi inquinamenti, segnatamente quando l'intermediario sia più indifeso, e risulti maggiormente esposto ad azioni di pressione provenienti dall'esterno. Di qui il rilievo che, a giudizio della Commissione, vengono ad assumere, da un lato l'intera gestione dell'attività di erogazione del credito e, d'altro lato, l'intero sistema dei controlli ed il grado della sua efficacia.

2. 2. - In merito a tali punti, la relazione predisposta dagli ispettori della vigilanza bancaria, nella sua parte « aperta », ostensibile cioè agli amministratori della banca ispezionata, ed ancor più nella sua parte chiusa, riservata al vertice della Banca centrale, si è dimostrato prezioso strumento di indagine, ai fini della formulazione del conclusivo giudizio circa la congruità della legislazione vigente e delle prassi applicative sul piano amministrativo, rispetto alle esigenze di contrasto dell'attività criminale delle organizzazioni di stampo mafioso.

2. 3. - Per quanto attiene ai criteri di erogazione del credito nel periodo esami-

nato dagli ispettori della vigilanza bancaria, le carenze da questi ultimi riscontrate possono così riassumersi:

a) le procedure seguite nell'istruttoria delle domande di concessione dei fidi risultano essere state fondate su rapporti di personale conoscenza dei beneficiari da parte dei preposti, omettendosi ogni esame sul merito creditizio della clientela;

b) le filiali risultano essere state frequentemente inadempienti ai rilievi formulati dall'ufficio rischi ed alle disposizioni da quest'ultimo impartite, ed i relativi preposti aver abitualmente consentito ai clienti eccedenze di utilizzo dei fidi con esorbito dei poteri loro delegati, ed utilizzazione di linee di credito prima del rilascio dell'autorizzazione da parte degli organi della banca abilitati a concederla;

c) in casi non sporadici, risultano essere stati disattesi i piani di rientro relativamente ad esposizioni di rilievo, anche mediante aperture di credito semplice utilizzate in modo improprio per smobilizzare sofferenze e/o novare posizioni più garantite con altre prive di garanzia.

2. 4. - Per quanto riguarda il grado di funzionalità del complesso sistema dei controlli a livello di istituto sull'attività di erogazione del credito, segnatamente da parte delle dipendenze periferiche, i dati emersi nel corso dell'indagine ispettiva consentono le seguenti conclusioni:

a) il collegio sindacale risulta aver assolto solo parzialmente i compiti assegnatigli dall'articolo 2403 del codice civile;

b) l'ufficio fidi non risulta aver interagito sistematicamente con altri uffici pure abilitati all'erogazione del credito alla clientela (come per il settore del credito agrario); l'ufficio controllo rischi, abilitato a promuovere le procedure di passaggio a sofferenza degli impieghi risulta essere stato frequentemente privato dei necessari elementi di conoscenza

e giudizio per un corretto adempimento dei suoi compiti. Da ultimo, l'ufficio di ragioneria risulta aver effettuato, anche a causa dell'elevata incidenza delle registrazioni manuali, riscontri meramente quantitativi, a discapito di quelli di merito.

2. 5. - I risultati di tali modalità concrete di erogazione del credito e delle inefficienze dei controlli interni sono stati oltre ad una bassa remunerazione dell'attività di intermediazione:

a) una frequente erogazione del credito non preceduta dall'esame, e dal conferimento del dovuto rilievo, ai precedenti commerciali dei beneficiari dei fidi, e la concessione di facilitazioni riservate ad imprese edili appaltatrici di opere pubbliche, a persone non iscritte negli albi ed ai familiari dei titolari dell'impresa;

b) il deterioramento sino al limite della sofferenza delle posizioni debitorie, ed il ritardo nel « giro a sofferenza » delle stesse posizioni;

c) un comportamento particolarmente vischioso dell'azienda nell'esercizio dell'attività di recupero, come testimoniato dall'elevatezza dei dubbi realizzi e dall'ammontare complessivo ed in valori percentuali delle posizioni incagliate, ciò ha reso « evidente l'esitazione delle dipendenze ad escutare personaggi influenti sul piano locale o patrimoni nominalmente ingenti, ma di difficoltoso realizzo ».

3. 1. - Non sembra contestabile alla Commissione che si sia venuta a determinare, anche per effetto delle prassi instaurate, dalle dipendenze periferiche in materia di erogazione del credito e di recupero delle esposizioni, nonché delle lacune che si sono riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo una situazione oggettiva di rischio, ed una oggettiva esposizione della banca a pressioni e condizionamenti e, in definitiva, alle infiltrazioni della più diversa natura, non esclusi quelli esercitati dalla criminalità di stampo mafioso, nella misura e nella proporzione in cui il fenomeno in discorso è presente ed attivo nel territorio.

E non sembra neppure contestabile che condizionamenti ed infiltrazioni trovino, quando se ne verificano i presupposti, terreno favorevole, per un verso nella pratica di assegnare i preposti a dipendenze situate nei luoghi di rispettiva provenienza, e di assoggettarli a rotazione in località vicine, e per altro verso nel fatto che essi vengano scelti « con riguardo al prestigio proprio o familiare... al seguito personale, alle relazioni dirette o indirette con note personalità del mondo politico ed economico ». È infatti risultato che in via di fatto, sono stati proprio il prestigio ed il seguito personale a rendere possibili « autonomie notevolmente più ampie di quelle accordate in via di delega formalizzata » (cfr. rel. isp. p. 40).

3. 2. - Poiché non sono emerse dall'analisi ispettiva e dall'istruttoria compiuta dalla Commissione prove sicure, tali da indicare la CARICAL nel suo complesso come organismo coinvolto in attività criminali, si è preso atto delle dichiarazioni in tal senso rese dal responsabile della vigilanza bancaria, e delle giustificazioni fornite dai vertici operativi della Cassa, nonché delle assicurazioni circa l'avvenuta eliminazione al momento attuale delle lacune riscontrate in sede ispettiva. La Commissione non può per altro esimersi dal segnalare che l'ulteriore documentazione acquisita (in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Cassa e la Direzione di Cosenza della Banca d'Italia dopo l'ispezione) non fa che confermare l'attuale persistenza dei problemi di fondo segnalati dagli ispettori, ed in definitiva dell'attuale esposizione a pericolo dell'intera struttura erogatrice del credito, non senza sottolineare qui che il policentrismo decisionale segnalato dalla vigilanza bancaria risultava in passato (e verosimilmente anche oggi) « riassunto e mediato presso la Direzione Generale ed i consessi amministrativi », in modo da ricomporre « la molteplicità in unità e le decisioni singole in interventi - o comunque adesioni - successive degli organi abilitati ». Del resto, un'ulteriore conferma indiretta dell'esattezza della dia-

gnosi testè formulata, si trae dall'esame dei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari instaurati recentemente nei confronti di numerosi preposti a dipendenze dell'istituto bancario, che risultano colpiti da sanzioni del tutto inadeguate alla gravità dei fatti loro rispettivamente addebitati.

4. 1. - All'atto della formulazione del definitivo giudizio circa « la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso » - giudizio affidato alla competenza della Commissione dall'articolo 32 comma primo della legge n. 646 del 1982 - non possono sottacersi le modalità con le quali si è acquisita la documentazione della vigilanza bancaria. È legittimo infatti supporre che la relazione ispettiva non sarebbe mai giunta all'attenzione della Commissione parlamentare, se l'Alto Commissario, sul rilievo dell'avvenuto coinvolgimento di « non pochi clienti » della Banca in indagini giudiziarie « per associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona e riciclaggio proveniente da riscatti » non avesse disposto con suo decreto l'accesso alla Direzione della CARICAL del maggiore Dima della Guardia di Finanza, e se il procuratore della Repubblica di Cosenza non avesse avvocato a sé la direzione delle indagini sottraendola all'organo che le aveva disposte. Tale preliminare constatazione è di per sé sufficiente a dimostrare la casualità delle origini della presente relazione al Parlamento, e quindi la incongruità di controlli bensì strumentali all'accertamento della liquidità del sistema bancario nel suo complesso e della situazione patrimoniale delle singole banche, ma che non sembra possano prescindere dalla valutazione degli effetti di un'eventualmente incongrua erogazione del credito, come non può prescindere dall'esigenza di una correlazione tra vigilanza bancaria e organi di contrasto della criminalità organizzata.

In tale ottica, pur nell'impossibilità di esprimere sulla base della normativa vi-

gente, giudizi di responsabilità sul piano civile, penale o anche solo amministrativo nei confronti dei vertici operativi della Banca centrale, per la mancata adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori verso i responsabili della situazione di rischio cui ancor oggi la CARICAL continua ad essere esposta, si avverte l'esigenza di creare le condizioni per la realizzazione di una maggiore trasparenza dell'attività bancaria e dei controlli cui viene sottoposta, anche per evitare che il controllo affidato alla competenza del Parlamento dalla legge n. 14 del 1978 sulle nomine, le proposte e le designazioni dei Presidenti degli Istituti di credito venga eseguito senza la disponibilità dei necessari dati di conoscenza. Sotto tutti i profili dianzi considerati, la Commissione avverte l'esigenza di apportare adeguati correttivi alla norma che, comprendo con il segreto d'ufficio anche nei riguardi della Pubblica amministrazione, notizie, informazioni e dati riguardanti le aziende di credito, si pone come causa prima dell'impossibilità di creare un adeguato « cordone sanitario » tra erogazione del credito ed intervento della malavita organizzata.

Sul piano immediatamente operativo, la Commissione esprime l'opinione che una maggiore trasparenza nella CARICAL possa e debba venir realizzata, ferma restando l'esigenza della modifica urgente dell'articolo 10 della legge bancaria:

1) limitando, eventualmente mediante correzioni delle norme statutarie, la durata delle cariche nel comitato di gestione e la sua stessa composizione; eliminando l'incompatibilità oggi esistente con la carica di membro del consiglio di amministrazione;

2) instaurando uno stretto regime di incompatibilità tra la posizione di membro del consiglio di amministrazione e quella di rappresentante della banca in seno ad altre istituzioni comunque ad essa collegate;

3) assicurando il rispetto della norma che in caso di anticipata cessa-

zione dall'incarico di un precedente titolare, fissa per il successore una durata non superiore a quella residua del precedente titolare.

5. 1. — Per quanto attiene all'efficacia dei controlli sulla gestione del credito da parte delle dipendenze, la Commissione esprime l'auspicio che venga posto allo studio ed attuato entro i termini più brevi un sistema di controlli che, senza condizionare la funzionalità dell'istituto bancario e l'erogazione del credito, sia capace di prevenire efficacemente la pratica dell'elusione da parte dei preposti alle dipendenze dei limiti di delega formalizzata fissati dalla normativa interna, nonché gli esorbiti di fido da parte dei clienti, e di reprimere con tempestività, efficacia ed irrogazione di sanzioni adeguate ogni abuso.

Esprime l'auspicio che venga realizzata una più efficace collaborazione tra la Banca d'Italia e gli altri organi dello Stato preposti alla repressione della criminalità organizzata. Per quanto attiene al controllo di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, la Commissione deve constatare con preoccupata apprensione la lentezza con cui procedono le indagini avviate sulla base della relazione ispettiva della Banca d'Italia ed esprime l'auspicio che, eventualmente attraverso un rafforzamento delle strutture esistenti, si giunga con la massima sollecitudine all'accertamento di tutte le responsabilità.

Ritiene inoltre indispensabile una prosecuzione dell'indagine sulla coerenza dell'erogazione del credito alle sole finalità di sviluppo cui è funzionale, procedendo all'esame di tutte le relazioni ispettive della vigilanza bancaria sin qui acquisite dall'Alto Commissario.

Delibera di trasmettere la presente relazione unitamente al testo del dibattito tenutosi in seduta non riservata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ai ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia, al Governatore della Banca d'Italia ed al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura per le eventuali iniziative di rispettiva competenza.

PRESIDENTE. Apro il dibattito sul documento testè illustrato. Ha chiesto di parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

SERGIO FLAMIGNI. Signor Presidente, non ritengo opportuno intervenire nella discussione generale, in quanto dell'argomento in questione abbiamo già discusso altre volte. Penso che si possa procedere all'approvazione del documento, e quindi mi riservo di presentare in seguito eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Segreto. Ne ha facoltà.

DOMENICO SEGRETO. Penso che il senatore Flamigni abbia centrato il problema: non è il caso che ricominciamo daccapo a discutere il documento, perché è stato valutato per parecchie ore e nel corso di diverse sedute. Ritengo quindi che possiamo senz'altro procedere alla votazione finale; il documento è, a mio avviso, completo e validissimo. Suggestisco, tuttavia, che vi sia un'indicazione da parte della Commissione — nel momento in cui si invia questo testo al Parlamento, e fermo restando il valore intrinseco del documento —, cioè che non vengano messi in difficoltà elementi che eventualmente non c'entrano.

PRESIDENTE. Lei parla dei riferimenti nominativi? Mi pare che non ce ne siano.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. L'unico nome che mi sia scappato è quello del maggiore Dima della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Sono d'accordo con il senatore Segreto, non solo in rapporto al lavoro certamente encomiabile che ha fatto il senatore Pintus, ma anche perché penso che il documento possa ottenere il massimo dei consensi da parte della Commissione.

Certo, se io pretendessi — come potrebbe fare ciascuno di noi — di trovare nel documento le osservazioni che ho fatto, forse non sempre le troverei. Molte questioni, infatti, sono state a suo tempo sottolineate, ma anche nel mio primo intervento dissi che il nostro compito sarebbe stato quello di trovare sempre un punto d'incontro, per sottolineare l'importanza del nostro lavoro.

Abbiamo l'esigenza di compiere il nostro dovere nel modo più unitario possibile. Soltanto in questo modo qualificiamo il nostro lavoro dandogli capacità di persuasione esterna sia nei confronti delle autorità dello Stato sia nei confronti dell'opinione pubblica.

Il documento, per tale motivo, va bene così com'è, ed in vista dell'obiettivo che ho indicato prima rinunzio ad eventuali aggiunte o sottolineature. Temo, infatti, che annunciando emendamenti e correzioni rischieremo di compiere opera non utile.

A mio avviso, la relazione Pintus raggiunge lo scopo che avevamo assegnato all'indagine conoscitiva nei confronti della CARICAL. Concordo pertanto con il senatore Segreto sull'esigenza di approvarla così com'è.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

SERGIO FLAMIGNI. L'atteggiamento assunto adesso dal collega Mancini credo induca anche noi a riflettere sull'opportunità o meno di rinunciare a presentare emendamenti. Potremo concordare con il suo punto di vista se, ovviamente, si prospetterà la possibilità di trovare finalmente una conclusione; se così non fosse, gli emendamenti sarebbero d'obbligo.

Intendo dire che se dovesse manifestarsi un consenso generale è evidente che non potremmo essere noi a venir meno ad un atteggiamento unitario, che in questa occasione ritengo debba essere valutato.

Tuttavia, c'è un possibile emendamento che vorrei qui valutare, ed è rife-

rito all'ultimo periodo di pagina 8, dove è detto: « Delibera di trasmettere la presente relazione unitamente al testo del dibattito tenutosi in sede non riservata ai Presidenti dei due rami del Parlamento ».

Ecco, a me sembrava che tutti avessimo concordato sull'opportunità di trasmettere il dibattito parlamentare. È vero che noi abbiamo tenuto sedute di varie specie, sedute in cui abbiamo ascoltato invitati, è vero che abbiamo fatto audizioni con ampi interventi da parte di parlamentari, ma è anche vero che sono stati fatti durante il corso delle audizioni. In questo caso, invece, mi riferisco alle sedute della Commissione che pur fatte in seduta riservata hanno visto svolgersi dibattiti parlamentari: ricordo d'aver ascoltato un lungo intervento, di carattere teorico, del senatore Vitalone; ricordo d'aver ascoltato un apprezzabilissimo intervento dell'onorevole Mancini. Ho ascoltato anche altri importanti dibattiti parlamentari, e pertanto a me sembrerebbe che noi priveremo gli organi a cui trasmettiamo la documentazione di un contributo sostanziale, nulla aggiungendo poi alla riservatezza perché quegli interventi non attecchivano a materia effettivamente riservata.

Ritengo quindi che da quel punto della relazione dovrebbero essere cancellate le parole « tenutesi in seduta non riservata » e sostituirle con le parole « dibattito parlamentare ».

PRESIDENTE. Se questa idea si accettasse potremmo più opportunamente dire « nel dibattito parlamentare tenutosi in Commissione ».

SERGIO FLAMIGNI. Inoltre, signor Presidente, se ai punti I e II della pagina n. 1 potessimo richiamare il documento conclusivo della Camera dei deputati, a me sembrerebbe che rafforzeremo il concetto che lo stesso relatore vuole esprimere. Anche questa proposta di modifica sarà formalizzata se accolta dagli altri parlamentari. Del resto, come ho già detto, tutti i miei emendamenti devono

essere considerati come non presentati qualora non trovino il consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Vitalone.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, desidero esprimere un apprezzamento per il lavoro del collega Pintus, senza che questo possa minimamente richiamare le curiose polemiche di altra seduta, nel corso della quale il mio esordio, doverosamente ispirato ad una testimonianza di positivo apprezzamento, fu poi piegato ad altre interpretazioni.

Vorrei suggerire alcuni piccoli aggiustamenti, alcune piccole correzioni in parte formali. Alla seconda riga di pagina 6, sopprimerei l'aggettivazione « prove sicure ». Dal momento che noi ricerchiamo elementi di valutazione, dal momento che non dobbiamo esprimere giudizi di condanna o liberatori secondo schemi rigidi, credo che indicheremmo più correttamente il nostro metodo di lavoro.

Non ritengo che il collega Pintus abbia difficoltà ad acconsentire a questa piccola correzione.

Invece, un rilievo, o meglio una riflessione credo che meriti il contenuto di pagina 8 della relazione. Leggendo i punti di indirizzo 1, 2 e 3, ho la sensazione che forse faremmo meglio a rendere un'indicazione in termini più generali. Cercherò di spiegarne la ragione e vorrei che il collega Pintus mi interrompesse se i presupposti dai quali muove il mio discorso si rivelassero inesatti.

Noi affrontiamo una tematica molto delicata...

FRANCESCO PINTUS, Relatore. Per i primi due punti, ti devi rivolgere al collega Saporito...

CLAUDIO VITALONE. Credo che la nostra libertà di opinione all'interno dei vari gruppi sia piena e completa. Io facevo questa riflessione: ci sono due indicazioni in certa misura non collimanti. Da un lato noi suggeriamo l'esigenza di

eliminare l'incompatibilità tra la carica di membro del consiglio di amministrazione e quella di componente del comitato di gestione; dall'altro suggeriamo l'opportunità di rendere incompatibile la carica di componente del consiglio di amministrazione con quella di rappresentante della banca in seno ad altre istituzioni collegate. È formalmente corretto, semmai, il richiamo all'esigenza di modificare lo statuto.

Confesso, a questo punto, un mio difetto di informazione: non so se lo statuto della CARICAL sia adagiato su un modello che riguarda tutte le Casse di risparmio. Ho l'impressione che andiamo ad enunciare un principio di ordine generale che potrebbe avere conseguenze che forse, in questo momento, non siamo in grado di stimare appieno. Cioè, da un lato mi sembra che i nostri rilievi, in particolare quelli di cui al numero 3, siano dei rilievi-fotografia, cioè mirati verso specifiche situazioni colte all'interno di questo istituto; dall'altro lato, mi sembra che noi affermiamo una linea di ordine generale laddove, al più, potremmo enunciare come nostra indicazione una linea di tendenza che dovrebbe essere assecondata.

Esiste una problematica assai importante che riguarda gli enti a partecipazione pubblica e che recupera, almeno in parte, il problema che noi dobbiamo risolvere stamane enunciando dei criteri di indirizzo. In pratica, noi dobbiamo affermare se sia opportuna oppure no la contemporanea assunzione da parte delle stesse persone fisiche di incarichi sia nell'ente pubblico sia nella società privata. Si tratta di un discorso che riguarda i cosiddetti controllori controllati, ma che riguarda anche la possibilità di realizzare, attraverso questo meccanismo, un più intenso coordinamento tra le attività delle due distinte persone giuridiche, con conseguente maggiore efficienza ed economicità delle due gestioni.

Mi pare che questo discorso sia stato ampiamente affrontato nella pubblicistica. Non so se gli attuali assetti siano ancora quelli di dieci o quindici anni fa,

ma mi risulta che la RAI, ad esempio, abbia una gamma consistente di partecipate, all'interno delle quali il potere di rappresentanza è affidato a componenti del consiglio di amministrazione. Lo stesso - per fare un altro esempio - vale per l'INA, che è ente di diritto pubblico, con riferimento all'Assitalia, che è una società per azioni alla quale partecipa il capitale pubblico. Credo, quindi, che se enunciassimo quel principio, dovremmo sapere in partenza quali conseguenze di ordine pratico si andrebbero a determinare. Mi pare di poter dire che una banca di interesse nazionale quale è la Banca Nazionale del Lavoro usi largamente questo sistema di rappresentanza, demandando a suoi consiglieri di amministrazione cariche statutarie nelle società controllate.

Ora, da quanto mi è dato capire - ma chiedo il conforto di altri colleghi - dal sistema derivante dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile, relativi alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, nonché dagli articoli 60 e 62 del famoso T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, sul pubblico impiego, mi sembra si ricavi il principio che si voglia evitare che il pubblico amministratore, in via generale, assuma incarichi in società che operino fuori dal quadro degli interessi dell'ente pubblico rappresentato. Invece, si deve ritenere consentito questo tipo di rappresentanza quando, pur trattandosi dell'inserimento in una struttura squisitamente privatistica, tale struttura sia deputata alla realizzazione di fini propri o affini a quelli che istituzionalmente l'ente designante deve perseguire. Se è così, non trascuro l'esistenza di quel problema di primaria importanza cui facevo riferimento poc'anzi; il problema derivante dalla possibilità che nell'ambito delle partecipazioni privatistiche si venga a determinare una netta contrapposizione tra gli amministratori della società e le responsabilità che queste assumono nei confronti dell'ente pubblico che li designa. È evidente che se invece di un ente pubblico si trattasse di un soggetto privato, ad esempio di un azionista di maggioranza di una società di capitali, questi

avrebbe sicuramente la titolarità di una azione di responsabilità nei confronti del rappresentante infedele o che non eseguisse il mandato secondo i criteri stabiliti dalla legge. Mi chiedo, però, se questo criterio sia mutuabile *tout court* al rapporto in cui intervenga il soggetto pubblico.

Quindi, riassuntivamente, dico che sarei d'accordo a sintetizzare queste enunciazioni sottraendo quanto di mirato vi traspare, stabilendo un principio che valga come indicazione di una linea che noi riteniamo debba essere assecondata. Mi domando, altrimenti, se affermando oggi *tout court* questo principio, ed immaginando che esso sia tradotto dall'autorità competente in una norma realizzatrice, saremmo in grado di stimare oggi quali conseguenze si potrebbero determinare; mi domando se saremmo in grado di stimare, ad esempio, cosa accadrebbe all'interno di queste grandi banche se tracciassimo questo profilo di incompatibilità.

Non contesto, collega Pintus, che in quella specifica sede possa essere opportuno seguire un criterio quale quello che lei ha tracciato. Mi domando se elevando a dignità di norma di carattere generale questa indicazione, le conseguenze che si vengono a determinare siano non accettabili per l'intero sistema creditizio. È solo questa la riflessione che vorrei suggerire ai colleghi, condividendo per il resto quello che il collega Pintus ha così brillantemente scritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Zito. Ne ha facoltà.

SISINIO ZITO. Signor Presidente, non mi pento di aver avanzato, nella riunione precedente, la proposta di incaricare senza ulteriore discussione il senatore Pintus di stendere la relazione, perché mi riconosco assai in questa esposizione che mi pare riassume molto bene l'andamento del nostro dibattito. Sarei anche favorevole ad approvarla così com'è, ma non credo che ciò sarà possibile. Propongo, pertanto, di apportare soltanto

emendamenti telegrafici, come quello suggerito, per esempio, dal collega Vitalone e tendente ad eliminare l'aggettivo « sicure » per quanto riguarda le prove di cui al punto 3.2, emendamento sul quale concordo.

Per quanto riguarda la proposta di emendamento del senatore Flamigni, relativa alla trasmissione dei verbali delle sedute segrete, esprimo qualche perplessità — anche se non dico « no » — che ha rilievo generale.

I colleghi sanno che ho sempre sottolineato la necessità di darci delle regole rigide e di mantenerci ad esse aderenti.

La mia preoccupazione è soprattutto in merito alla fattibilità, perché, per esempio, le Commissioni ordinarie chiedono al presidente del Senato se possono tenere segreta la seduta. In merito allo scudo spaziale ho letto una lettera con cui Taviani pregava il presidente Fanfani di concedere la segretezza della seduta.

In ogni caso, sostengo fermamente la necessità di non rendere pubbliche sedute in cui vi è stata la partecipazione di terzi. Non vorrei che dai nostri interventi si possano poi ricavare degli elementi che aggirano il problema. Da questo punto di vista vorrei chiedere al Presidente ed agli uffici di risolvere il problema, mantenendo le cautele che a me sembrano indispensabili.

In merito al dispositivo di pagina 8 della relazione, desidero alcuni chiarimenti. Al punto 1) si dice: « Limitando ... la durata delle cariche nel comitato di gestione e la sua stessa composizione ». Che cosa significa « limitando la sua stessa composizione » ?

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Nel precedente statuto i componenti del comitato di gestione erano scelti tra i membri del consiglio di amministrazione e rimanevano in carica per un certo periodo di tempo, essendo assoggettati ad un *turn over*. Col nuovo statuto, invece, i componenti del comitato di gestione sono scelti fuori dal consiglio di amministrazione e rimangono in carica cinque anni.

SISINIO ZITO. Che cosa significa « limitare la composizione » ?

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Significa tornare all'antico e modificare i criteri di composizione.

SISINIO ZITO. Limitare la durata lo comprendo, ma limitare la composizione non mi sembra corretto, almeno dal punto di vista della lingua italiana.

Per quanto riguarda la questione sollevata, sono d'accordo con il collega Vitalone sul fatto che dobbiamo riflettere. Nell'intervento che feci allora in Commissione, dissi che era necessario fare qualcosa, perché la presenza di numerosissimi membri del comitato di gestione nelle società controllate non è assolutamente indispensabile. Ho detto questo non per fare una proposta specifica, ma perché ritengo che si tratti di un problema da affrontare e risolvere, per evitare un'eccessiva concentrazione di poteri e di competenze, in mano a poche persone.

La proposta che il collega Pintus fa ai punti 1 e 2 della pagina 8 della relazione va ben oltre questa esigenza. Mi risulta che lo statuto della Cassa di risparmio è stato formulato sulla base di uno statuto tipo che vale per tutte le Casse di risparmio. Non conosco l'origine dello statuto tipo (Ministero del tesoro, Banca d'Italia) i cui cardini sono la separazione netta tra consiglio di amministrazione e comitato di gestione; il consiglio di amministrazione è un organo di mero controllo, estromesso dalla gestione, contrariamente a quanto avviene nel consiglio di amministrazione di qualsiasi società per azioni; tutta la gestione è invece concentrata nel comitato di gestione.

Personalmente, non ho alcuna opinione in merito, non sono competente in questa materia, però so che tale assetto organizzativo delle competenze è il risultato di un discorso che va avanti nel nostro paese da anni, che vede coinvolti la Banca d'Italia ed il Ministero del tesoro e non riguarda soltanto la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Desideravo affidare al senatore Pintus queste considerazioni, perché la sua proposta di tornare a « zero » coinvolge problemi che vanno oltre la Cassa di risparmio.

Anche il punto 2 pone alcune questioni, in quanto l'incompatibilità tra consiglio di amministrazione – un organo di gestione – e società collegate, può essere anche utile, però, non è questa la situazione esistente in tutte le banche, nelle assicurazioni e nelle società private. Credo che sarebbe opportuno riflettere in merito.

Si è parlato molto in Commissione, e li ha citati anche la Banca d'Italia nella sua relazione, dei preposti, che costituiscono il punto di maggiore vulnerabilità. Chiunque abbia esperienza delle situazioni locali, sa che è difficile per un preposto difendersi dai tentativi di inserimento di forze organizzate delinquenziali, mafiose, locali. È molto imbarazzante la posizione di un direttore al quale un capomafia chiede qualcosa.

Il tema è ripreso anche nella relazione del senatore Pintus, però forse sarebbe stato meglio – ho scorso rapidamente la relazione e potrei anche sbagliare – dire qualcosa di più.

Nel dispositivo, sarebbe opportuna qualche ulteriore indicazione a garanzia degli stessi preposti e non necessariamente contro di loro, come se fossero responsabili di tutte le cose poco corrette. Non è invidiabile la posizione di chi dirige la filiale di una banca di molti paesi della Calabria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Coco. Ne ha facoltà.

GIOVANNI SILVIO COCO. Signor Presidente, se non ricordo male, quando ci siamo riuniti nel comitato per predisporre questo documento (e mi associo sinceramente a tutte le espressioni di apprezzamento che sono state formulate nei confronti del suo estensore, il senatore Pintus), abbiamo detto che le proposte di riforma legislative ed operative non avrebbero dovuto riguardare soltanto la

CARICAL, ma tutto il sistema bancario, o quanto meno tutto quello delle casse di risparmio.

Infatti, si è detto che non si può immaginare per la CARICAL uno statuto diverso rispetto a quello delle altre casse di risparmio, uno statuto particolare: a meno che questa particolarità non venga giustificata da qualche fatto o situazione specifica della Basilicata e della Calabria.

Perciò, a pagina 8 (che è la più importante) vorrei sapere se la Commissione esprime l'opinione dell'opportunità di una maggiore trasparenza « nella CARICAL » oppure se questa opinione va riferita a tutti gli istituti, a tutte le casse di risparmio. Cioè, noi facciamo una proposta particolare per la CARICAL, o avanziamo un'ipotesi che riguarda tutte le casse di risparmio ?

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Bisogna vedere in che misura sono diffusi i difetti ai quali ha fatto riferimento la Banca d'Italia, e che abbiamo potuto accertare. Certo, se essi fossero comuni a molte altre casse di risparmio, sarei del parere di estendere questa opinione a tutte. Per il momento dovevo esprimermi su questo.

SERGIO FLAMIGNI. Però noi abbiamo esaminato la situazione della CARICAL, e su questa qui concludiamo.

GIACOMO MANCINI. Quando esamineremo le altre casse di risparmio, vedremo: abbiamo detto che faremo una terza relazione, e allora metteremo lì questi suggerimenti.

GIOVANNI SILVIO COCO. D'accordo: prendo atto che qui si vuole riferire questa osservazione soltanto alla CARICAL.

Sono d'accordo sulla sostanza dei punti 1), 2) e 3) (sempre alla pagina 8 del documento), ma bisogna vedere se non sia il caso di inserire il concetto di rotazione anche nel dispositivo.

Propongo una modifica solo al punto 2). Non direi: « Instaurando uno stretto regime di incompatibilità », e non perché non sia d'accordo su questo; ma ritengo

opportuno usare piuttosto dei termini propositivi, e dire quindi: « Prevedendo un opportuno regime di incompatibilità ».

Nel primo periodo, completerei la frase in questo modo: « La Commissione esprime l'opinione che una maggiore trasparenza nella CARICAL e negli altri istituti bancari che si trovino nelle stesse situazioni ». Il numero 3) va bene, e aggiungiamo un numero 4). Mi auguro che i colleghi accettino queste proposte: a meno che - laddove faccio riferimento anche agli altri istituti - non si ritenga che tutto questo « annacqui » il dispositivo per quanto riguarda la CARICAL: ma io non credo.

CLAUDIO VITALONE. Con queste proposte si vogliono salvaguardare due esigenze: evitare il meccanismo del controllo controllato, da un canto, ed evitare anche che la dispersione possa incidere negativamente sul piano organizzatorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Sono sostanzialmente d'accordo con il testo della risoluzione predisposta dal collega Pintus.

Personalmente, ho qualche perplessità sul modo con cui è stato formulato il punto 2) a pagina 8. Infatti mi pare che lo stretto regime di incompatibilità (ma su ciò vorrei sentire l'opinione del collega Pintus) si ponga tra la posizione di membro del consiglio di amministrazione e quella non già di rappresentante della banca in seno ad altre istituzioni, ma di rappresentante della banca in seno ad altre istituzioni con incarico direttivo. Cioè quello che noi vogliamo evitare è che il componente del consiglio di amministrazione vada a fare il presidente o il vicepresidente nell'ente da controllare. A parte questo caso, mi sembra anzi opportuno creare un collegamento che consenta sia di controllare meglio, sia di fare in modo che le attività dell'ente partecipato si svolgano in sintonia con le finalità dell'ente chiamato a controllare.

Propongo quindi di modificare il punto 2), precisando che si deve trattare

- con riguardo all'incompatibilità - non soltanto di rappresentante della banca, ma di rappresentante della banca con incarichi direttivi, con funzioni di presidente, in seno ad altre istituzioni comunque ad essa collegate. Occorre chiarire, perché l'esperienza - purtroppo - ci dice che si trattava di personaggi che avevano le funzioni di presidente o di vicepresidente, in altri istituti.

SISINIO ZITO. Onorevoli colleghi, non vorrei che facessimo delle affermazioni che poi ci possono essere contestate. Per quello che ne so, l'attuale consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, ha solo funzioni di controllo, non di gestione; quindi mi pare (ma se non è così, prego di dirmelo) che un membro del consiglio di amministrazione della Cassa non possa attualmente far parte di consigli di amministrazione di consociate.

ALDO RIZZO. Bisogna però andare al di là del contingente, perché oggi abbiamo una situazione e domani se ne può verificare un'altra. Possiamo tuttavia venire incontro a questa giusta precisazione, chiarendo al punto 2) che l'incompatibilità riguarda non soltanto i membri del consiglio di amministrazione, ma anche - a maggior ragione - i membri del comitato di gestione; occorre però precisare ulteriormente che l'incompatibilità è con riferimento ad incarichi direttivi (cioè di presidente o vicepresidente) nell'ente partecipato.

Per quanto riguarda poi l'ultimo punto che è stato affrontato dal senatore Zito, credo che esso meriti - senatore Pintus - di essere particolarmente sottolineato. Infatti, l'indagine che abbiamo effettuato ha messo in evidenza che, alla base di tante irregolarità che si sono verificate, c'è stato un comportamento obiettivamente scorretto dei preposti. Dobbiamo allora porre attenzione su questo aspetto, e credo che dovremmo prefigurare, proporre - per garantire la migliore trasparenza dell'ente - un meccanismo tale che garantisca al massimo che la scelta dei preposti avvenga realmente su

basi di professionalità, e non (come purtroppo la storia dice) sulla base di raccomandazioni di politici o di altri personaggi.

GIACOMO MANCINI. Nel corpo della relazione scritta tutta questa tematica è svolta...

ALDO RIZZO. Sì, però, nel momento in cui formuliamo delle proposte, segnalare l'opportunità che le nomine siano agganciate il più possibile a criteri obiettivi che premiano la capacità e la professionalità dei dipendenti a me sembrerebbe un segnale abbastanza significativo.

GIACOMO MANCINI. Questo indebolisce la questione degli amministratori...

ALDO RIZZO. No, non la indebolisce.

PRESIDENTE. La prego di continuare, onorevole Rizzo.

ALDO RIZZO. Ho terminato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, non so se il collega Coco ha formalizzato la sua proposta emendativa, ma io mi riconosco esattamente in quell'affermazione di principio: noi dobbiamo recuperare una formula che ci faccia ritrovare i valori della trasparenza e della efficienza al riparo da qualunque contagio tra il privato ed il pubblico interesse, al riparo da qualunque fusione dei ruoli, al riparo dall'inconveniente noto sotto la definizione di « controllore controllato ». Credo che sostanzialmente siano questi i principi da racchiudersi in una formula che indichi un'enunciazione di carattere generale.

Dico subito di essere contrarissimo a questa tipizzazione del suggerimento, che non mi sembra appartenere affatto al ruolo istituzionale della Commissione. Che senso ha dire che dobbiamo stabilire

che la durata dell'incarico deve essere collimata sul periodo svolto dal precedente titolare anziché *ex novo* come riferimento alla durata in astratto del mandato? Noi dobbiamo enunciare un principio di ordine generale...

GIACOMO MANCINI. Noi ci stiamo interessando della CARICAL e non delle Casse di risparmio! Non stiamo facendo la riforma delle casse...

CLAUDIO VITALONE. Perdonatemi, ma si tratta di intendersi: ritengo che dalla vicenda specifica noi dobbiamo estrarre un giudizio di carattere generale che sia di orientamento. Non credo sia nostro compito censurare – così come in realtà finisce per farsi – specifiche situazioni affermando che nel contesto CARICAL si è realizzata una situazione per correggere la quale abbiamo bisogno di sconvolgere l'intero assetto del sistema creditizio, così come si fa, ad esempio, con l'enunciazione di formule di incompatibilità che, probabilmente, debbono essere collaudate o che, probabilmente, sono negate in tante altre realtà creditizie, dove queste incompatibilità non esistono e dove, proprio attraverso un corretto rapporto tra l'ente pubblico e la società partecipata, si riesce a realizzare una forma di rappresentanza organica finalizzata alla più puntuale tutela degli interessi pubblici.

Di qui la mia osservazione, il mio invito a correggere questa formula che a me sembra da un lato ambigua e dall'altro non pertinente al perimetro delle funzioni istituzionali di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Ciofi degli Atti. Ne ha facoltà.

PAOLO EMILIO CIOFI DEGLI ATTI. Signor Presidente, personalmente ritengo che la relazione del collega Pintus sia del tutto soddisfacente. Riprendendo una notazione del senatore Flamigni credo anch'io che o si conviene sull'impostazione di questa relazione, senza presentare emendamenti che ne stravolgano e ne

modifichino sostanzialmente l'impianto, oppure ciascuno si sente libero di presentare i propri emendamenti.

Infatti, signor Presidente, c'è un punto, ad esempio, che nella relazione Pintus non viene rilevato, ed è quello relativo alle nomine. La nostra Commissione parlamentare ha svolto un'indagine e la sta concludendo in una fase in cui si sono verificate alcune nomine relative alla Cassa di risparmio di Calabria. Io non trovo affatto inopportuno che questa Commissione, in merito alla procedura, e quindi al metodo ed anche al contenuto delle nomine, si esprima, visto che quelle nomine sono state effettuate mentre era in corso la nostra indagine.

È un punto che lascio alla meditazione dei colleghi. Ma per rispondere ad alcune considerazioni che faceva il senatore Vitalone, mi sembra del tutto ovvio che noi stiamo discutendo della Cassa di risparmio di Calabria. Nella relazione del collega Pintus vi è un punto che nessuno ha contestato, quello che si riferisce all'esigenza di acquisire tutti i rapporti ispettivi della Banca d'Italia, che sono stati già acquisiti dall'Alto commissario, relativi ad altre banche. Quando avremo preso in considerazione anche questi rapporti ispettivi potremo formulare ipotesi di ordine generale di riforma delle Casse o del sistema bancario. È chiaro però che non compete a questa Commissione la riforma delle Casse di risparmio perché vi è un progetto di legge in discussione, perché, più esattamente, vi sono più proposte in merito, e proprio oggi saranno esaminate dal Comitato ristretto della Commissione finanze e tesoro della Camera. Ma questo non significa, collega Vitalone, che la Commissione antimafia, sulla base delle risultanze di una indagine specifica, non formuli dei suggerimenti e non dica che in relazione a ciò che è emerso, relativamente alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, non vadano indicate alcune ipotesi. A me sembra del tutto legittimo che questo avvenga, e, a mio avviso, ciò che è detto nella relazione corrisponde sia alla necessità specifica di intervenire su questa

Cassa sia alla necessità di introdurre elementi di riflessione generale utili ai fini di una revisione complessiva della materia.

In conclusione, signor Presidente e colleghi, vorrei rilevare che, o si conviene sull'impianto generale di questa relazione oppure — come ho già detto — ognuno si sente libero di presentare emendamenti. Se vogliamo aprire la discussione generale possiamo farlo, ma personalmente ritengo che l'ipotesi formulata dal collega Coco, relativa a quei punti in discussione, sia accettabile, e quindi delimiterei il campo. Ritengo che accettando l'ipotesi del collega Coco ed introducendo quei cambiamenti proposti dal collega Flaminio si potrebbe procedere alla votazione di questo documento. Se invece si vuole andare al di là, allora ci sentiamo liberi di presentare altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO. Signor Presidente, anch'io, come gli altri, desidero ringraziare il collega Pintus per una relazione che corrisponde alle cose che ci siamo dette e che ha uno spirito operativo sul quale ci siamo posti un po' tutti quanti. A me pare che il taglio generale della relazione finale possa essere accoglibile.

Le preoccupazioni del collega Vitalone sono fondate perché andiamo a chiedere per una istituzione ciò che può riguardare tutte le istituzioni. Vi sono principi generali che le disciplinano, vi sono principi generali che vanno osservati. Ma proprio per questo si sottintende che in quei limiti noi avanziamo le nostre proposte, e lo facciamo per una Cassa perché è su di essa che ci stiamo intrattenendo, perché è per essa che abbiamo esaminato gli atti ispettivi.

Sono d'accordo con la formulazione che il collega Coco ha prospettato relativamente al punto 2) del paragrafo 4. 1, e che mi pare il collega Ciofi abbia accettato, perché ritengo renda più chiaro il concetto.

Per quanto riguarda il secondo punto, a parte la necessità, sottolineata anche

dal collega Zito, di rendere più chiara la composizione, vorrei che il collega Pintus mi spiegasse il significato della frase « eliminando l'incompatibilità oggi esistente con la carica di membro del consiglio di amministrazione », in quanto mi era parso di capire che noi non vogliamo affatto eliminare bensì mantenere l'incompatibilità con la carica di consigliere d'amministrazione.

CLAUDIO VITALONE. Sono due cose diverse. Da un lato si parla del rapporto tra comitato di gestione e consiglio d'amministrazione, dall'altro del rapporto tra consiglio d'amministrazione e società controllata.

LEARCO SAPORITO. Questo per quanto riguarda il punto 2). Io facevo riferimento all'eliminazione dell'incompatibilità di cui si parla al punto 1).

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Io pensavo che l'estrazione dei membri del comitato di gestione dal consiglio di amministrazione avrebbe garantito sia la loro estrazione dalla massa del consiglio di amministrazione, sia la loro rotazione. Per garantire la rotazione è indispensabile eliminare l'incompatibilità, in modo che la persona che ha esaurito il suo compito come membro del comitato di gestione possa tranquillamente tornare ad essere membro del consiglio di amministrazione.

LEARCO SAPORITO. Il che significa che si ammette la possibilità di scegliere componenti del consiglio esecutivo anche dal consiglio di amministrazione.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Devono essere scelti solo dal consiglio di amministrazione.

GIACOMO MANCINI. Scusate l'interruzione, ma i membri del comitato di gestione, che è un organismo ristretto, esecutivo, possono essere scelti anche all'esterno.

Pintus sostiene una cosa che, per altro, la Cassa di risparmio ha già fatto, anche se in modo sbagliato; sostiene che i membri del comitato di gestione debbano essere scelti unicamente nel consiglio di amministrazione, limitando però la loro durata nel comitato di gestione a due anni anziché a cinque, in quanto si verrebbe a stabilire una rotazione. Attualmente i membri del comitato di gestione sono tutti ex membri del consiglio.

LEARCO SAPORITO. Allora la formulazione adottata non è giusta, perché dà l'impressione che si possa essere contemporaneamente membri dell'esecutivo e del consiglio di amministrazione.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Chi partecipa al comitato di gestione, per tutto quel periodo non può far parte del consiglio di amministrazione.

LEARCO SAPORITO. Su questo sono d'accordo, ma bisogna precisarlo meglio perché altrimenti sembra che si voglia mantenere la compatibilità. Se il relatore volesse precisare meglio questo punto, gliene sarei molto grato.

Per il resto, do la mia adesione al documento complessivamente inteso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Segreto. Ne ha facoltà.

DOMENICO SEGRETO. Ho ascoltato con molto interesse i suggerimenti che sono venuti dai componenti della Commissione.

Innanzitutto concordo con alcuni suggerimenti dati dal senatore Coco, suggerimenti che non stravolgono le indicazioni date dal collega Pintus nella sua relazione. Per quanto riguarda il numero 2), mi pare che il senatore Coco, prevedendo un adeguato regime di incompatibilità, abbia trovato le parole più adatte. Rispetto al numero 1) - a parte la richiesta di chiarimento avanzata dal collega Saporito - mi pare che la sostanza sia accettata da tutti. Così come mi pare che siamo tutti d'accordo sul numero 3).

Mi rendo conto che il senatore Vitalone, con la sua esperienza di magistrato e di tecnico della materia, avrebbe voluto dare indicazioni diverse, generali su questi tre articoli. Io vorrei benevolmente fargli rilevare che i suggerimenti dati dal senatore Pintus sono, per l'appunto, sostanzialmente dei suggerimenti e non ordini che noi diamo al Parlamento. Sono suggerimenti che il Parlamento dovrà a suo tempo valutare. In pratica, trattando il problema della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, il senatore Pintus ci ha lanciato, per così dire, un messaggio: in questa Cassa di risparmio ci sono dei difetti, quali indicazioni possiamo dare per prevenire altre situazioni negative che potrebbero verificarsi al suo interno? Ha, quindi, avanzato dei suggerimenti che, nella loro impostazione generale, io ritengo pertinenti e di cui il Parlamento potrebbe fare uso.

Il senatore Zito, ad esempio, ha parlato del problema della nomina dei preposti. I preposti vengono nominati dal comitato di gestione e poi la loro nomina viene ratificata dal consiglio di amministrazione delle Casse di risparmio; ma vorrei ricordare al senatore Zito che al momento delle nomine sono presenti nei comitati di gestione anche i rappresentanti sindacali. Do atto al senatore Zito che una volta nelle Casse di risparmio si usava un metodo politico-clientelare; ma da quattro o cinque anni a questa parte, almeno così ho capito, le cose sono cambiate, nel senso che le Casse di risparmio stendono delle graduatorie ben stabilite, che vengono controllate anche dai sindacati; quindi ho ben compreso quale sia lo spirito che anima il senatore Zito — quello di garantire un maggiore controllo — ma credo che ormai il problema sia superato perché, oggi come oggi, la situazione nelle Casse di risparmio è quella che io ho indicata. Lo dico per esperienza, dopo aver discusso di questo problema con il presidente e con il direttore generale della Cassa di risparmio siciliana, che presto ascolteremo anche in questa sede perché sono stati da noi invitati.

Soltanto per fare un esempio, posso dire che il Banco di Sicilia, che fino a tre o quattro anni fa procedeva alle assunzioni tramite colloquio, ora assume solo tramite concorsi; il che significa che anche il Banco di Sicilia di Palermo si è messo, per così dire, sulla strada della legge.

È stata superata l'assunzione a colloquio, come lo è stata nella Cassa di risparmio di Palermo. Dico questo con assoluta certezza. Il Banco di Sicilia, dopo le nuove nomine di due anni fa, ha chiuso il problema delle assunzioni a colloquio. Anche la Cassa di risparmio di Palermo da anni procede alle assunzioni tramite concorso.

Gli avanzamenti e quindi le nomine a direttore seguono un criterio di graduatoria. Ma il problema non era questo. Desideravo solo osservare che non è necessario aggiungere alcunché alla relazione, in quanto mi sembra che la questione dei preposti sia stata esposta in maniera chiarissima.

A pagina 8 della relazione si legge: « Sul piano immediatamente operativo, la Commissione esprime l'opinione che una maggiore trasparenza nella CARICAL... ». Il senatore Pintus, si riferisce alla CARICAL e non ad altre casse di risparmio. A mio avviso, egli intende dire che per la CARICAL è necessaria una maggiore trasparenza, ma nello stesso tempo è sottinteso un ammonimento per le altre casse di risparmio. Ricordiamo che questo documento è indirizzato al Parlamento.

PRESIDENTE. Altrove, potremmo anche richiamarlo esplicitamente.

DOMENICO SEGRETO. Se il senatore Pintus reputa opportuno accettare il suggerimento del senatore Coco, in merito alla maggiore trasparenza nella CARICAL e negli istituti che si trovano nelle stesse condizioni, non ho nulla in contrario, anche se non lo condivido.

Mi sembra, comunque, che vi sia da parte della Commissione l'orientamento ad aderire alla relazione.

SISINIO ZITO. Una questione di metodo: non condivido quanto ha detto l'onorevole Ciofi, in merito alla possibilità di non presentare alcun emendamento o, in alternativa, accettare *in toto* la relazione. A mio avviso, dovremmo affidare alla valutazione del senatore Pintus le considerazioni emerse – proseguo nella mia linea di fiducia al relatore – affinché egli decida se alcune parti della relazione possano essere migliorate, pur rimanendo ciascuno di noi libero di mantenere delle riserve su qualche punto. Ritengo che questo metodo ci farebbe superare la « battaglia » degli emendamenti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il metodo, se vi è un accordo di ordine generale, potremmo, non dare un mandato di fiducia al senatore Pintus, il quale tra l'altro non lo accetterebbe in questo momento, perché è la Commissione che deve decidere, ma accogliere immediatamente gli emendamenti che tutti condividiamo apportando al testo delle correzioni non sostanziali.

Se, invece, si richiedono correzioni sostanziali del testo, è necessario procedere come ha indicato l'onorevole Ciofi: formalizzare gli emendamenti, dibatterli e votarli uno per uno.

SISINIO ZITO. A cominciare dall'intervento Mancini, mi sembra che la Commissione sia disposta ad evitare emendamenti che stravolgano il testo del relatore. Lascerei alla valutazione del senatore Pintus tali emendamenti.

Allora mi sembra veramente che molti degli elogi fatti al senatore Pintus siano solo rituali!

PRESIDENTE. Vi è un metodo di ordine generale che dobbiamo seguire.

SISINIO ZITO. Per quanto riguarda i preposti, mi sembra che vi siano tre problemi: la scelta, che deve rispondere a criteri di professionalità – su questo è intervenuto il collega Segreto –. Gli interventi decisi sui preposti infedeli, considerato che può esservi un preposto scelto

coi giusti criteri che poi si comporta in modo non corretto. In questo caso è necessaria una adeguata reazione.

Infine, vi è un problema di garanzia nei confronti dei preposti stessi. Per fare un esempio, può esservi un preposto, scelto con criteri di professionalità, che si comporta in modo corretto, però, nel paese di Roccella Ionica è difficile dopo due o tre anni di permanenza resistere alle pressioni del capomafia del luogo. Quindi, la rotazione non deve essere vista come una punizione, ma come una garanzia.

È accaduto che hanno trasferito un funzionario di polizia, bravissimo, dalla Calabria ed io ne ho chiesto il motivo. Mi è stato detto che era preferibile inviarlo a Roma o da qualche altra parte.

È necessario assicurare ai preposti onesti, scelti con criteri professionali, le condizioni migliori. Non dobbiamo sempre lasciarci motivare da una visione pessimistica generalizzata. Vi è il problema di assicurare condizioni meno difficili a chi ha delle responsabilità gravi da sostenere in alcuni paesi della Calabria.

CLAUDIO VITALONE. Desidero chiedere al senatore Pintus se ritenga indispensabile una prosecuzione delle indagini sulla coerenza dell'erogazione del credito alle sole finalità di sviluppo cui è funzionale.

Non ho nulla in contrario, anzi, sono molto interessato all'idea di approfondire le posizioni – se ne era discusso in sede di Commissione, con riferimento ad altre aziende creditizie – però il concetto è, a mio avviso, di difficile lettura. Non vorrei che questo voglia significare l'assunzione da parte della Commissione di un potere di sindacare il cosiddetto merito creditizio.

GIACOMO MANCINI. Condivido la proposta del senatore Vitalone, e anch'io ritengo che sia meglio, al punto 3. 2, dire « prove tali da » eliminando l'aggettivo « sicure ». Ritengo poi che dobbiamo apportare una modifica – anche se il senatore Pintus dovesse essere di contrario avviso – laddove si parla del testo del

dibattito da trasmettere; occorre cioè eliminare (mi riferisco alla pagina 9) la frase: « tenutosi in seduta non riservata », e deliberare di trasmettere il dibattito totalmente.

Non sono poi contrario all'emendamento dell'onorevole Rizzo, che riguarda i preposti, se viene trasferito in un'altra parte della relazione, non nelle sue tre parti; infatti, se lo inseriamo qui, mettiamo in luce attenuata l'indicazione che vogliamo dare per quanto riguarda le direzioni di questi organi.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo.

GIACOMO MANCINI. Per quanto riguarda le modifiche proposte dal senatore Coco, credo che nella sostanza ci siamo intesi su quello che vogliamo: se il collega formulerà il suo emendamento in modo migliore, possiamo accettarlo.

LEARCO SAPORITO. A proposito del punto sottolineato dal collega Vitalone a pagina 9, là dove si dice: « Ritiene inoltre indispensabile una prosecuzione dell'indagine sulla coerenza dell'erogazione del credito » eccetera, ritengo che ci si voglia riferire alle altre banche: altrimenti senza ulteriori precisazioni, si dà la sensazione che la cosa valga solo per questa banca.

PRESIDENTE. Sì, ci si vuole riferire al sistema bancario.

ALDO RIZZO. Su questo punto ho un'obiezione che è molto simile a quella fatta dal senatore Vitalone. Con riferimento alla prosecuzione dell'indagine da parte della Commissione, non v'è dubbio che dobbiamo tenere presenti i compiti istituzionali della nostra Commissione; perciò, al penultimo periodo di pagina 9, mi parrebbe opportuno che si mettesse in evidenza che la Commissione ritiene indispensabile una prosecuzione dell'indagine non tanto « sulla coerenza dell'erogazione del credito alle sole finalità di sviluppo cui è funzionale », quanto su altri argomenti più finalizzati alle competenze istituzionali della stessa Commissione, per

non dare la sensazione che andiamo a indagare su cose che non ci riguardano. Fermo restando che sono d'accordo sul merito, ritengo però necessario chiarire con qualche parola che il collegamento è ovviamente all'eventuale presenza di presioni o complicità di carattere mafioso.

PRESIDENTE. Va bene: questo mi pare accettabilissimo.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Spero, nella mia replica, di rispondere esaurientemente alle osservazioni che sono state fatte.

A proposito di quanto ha detto il collega Zito, voglio premettere che io avevo giurato di non replicare più, dopo tre relazioni precedenti: ma mi vedo costretto, in questo momento, a sciogliere il mio giuramento. Devo dire che questo lavoro mi ha molto impegnato, proprio per la ricerca di un testo nel quale tutti si potessero riconoscere. Dicevo tra me e me che, tutto sommato, avrei considerato come il più bel regalo di Natale l'adesione generalizzata alla mia relazione. Ma, ciò detto, devo anche dire che non sono particolarmente innamorato della mia relazione, né nella forma, né nella sostanza, e sono disponibile ad ogni modifica.

Sono assolutamente d'accordo, ad esempio, sull'aggiunta del riferimento alla mozione della Camera, che mi pare sia sicuramente coerente, così come lo sono su quanto diceva il collega Vitalone a proposito dell'eliminazione dell'aggettivo « sicure », con riferimento alle prove di cui si parla all'inizio del punto 3. 2. Probabilmente, su questa parte della relazione non sono riuscito ad imporre il mio autocontrollo, per le vocazioni interne al ricordo della mia estrazione magistratuale.

Non ho poi alcuna obiezione a che si cancelli la frase di pagina 9 « tenutosi in seduta riservata »: in effetti, io sono del parere che è opportuno che questo dibattito venga trasmesso nella massima parte, solo salvaguardando le posizioni di coloro i quali hanno riferito con la garanzia

della riservatezza dell'audizione. Per quanto riguarda la frase precedente, devo dire che per arrivare a questa formulazione ho impiegato un po' di tempo. Infatti, volevo far capire che – ai fini perseguiti dalla nostra Commissione – mi interessava l'argomento dell'erogazione del credito, per evitare l'impressione che noi volessimo estendere la nostra indagine sulla gestione delle banche, cioè sul merito creditizio. Una volta precisato questo principio, che è di garanzia – nel senso di far capire che non andiamo a caccia di colpevoli nel mondo bancario, ma vogliamo soltanto vedere quali rischi ci sono nell'esercizio incontrollato del credito da parte delle banche –, non credo di dover aggiungere altro.

Con riferimento alla proposta del senatore Coco, di aggiungere, a pagina 8, dopo le parole « nella CARICAL » le parole « ed in altri istituti bancari che versino nelle medesime condizioni », pur comprendendo le ragioni che possono aver suggerito questa modifica, sono del parere che una frase del genere metterebbe tutti quanti in condizione di sentirsi sotto osservazione. Invece, noi abbiamo soltanto i dati relativi alla CARICAL, in questa posizione: quando ci saranno dati concernenti un numero più rilevante di banche, potremo formulare richieste e suggerimenti estesi anche ad altri istituti.

Non ho alcuna obiezione a sostituire la frase (al punto 1) di pagina 8 « la sua stessa composizione » con l'altra « modificando i criteri della sua composizione ». Per quanto si riferisce poi all'incompatibilità, mi richiama all'articolo 14 del nuovo testo dello statuto. Ma poiché sono del parere che, se una frase desta delle perplessità, è molto meglio cambiarla, che non ostinarsi a mantenerla com'è, si potrebbe precisare – per far capire con esattezza a che cosa ci riferiamo –: « eliminando l'incompatibilità oggi esistente con la carica di membro del consiglio di amministrazione e l'automatismo della decadenza da quest'ultimo ». Chiarisco meglio il mio pensiero. Le ragioni, per cui avevo accettato di tradurre in proposte operative le consi-

derazioni che erano state fatte dal senatore Saporito, erano quelle di soddisfare l'esigenza di una maggiore trasparenza nell'ambito della CARICAL.

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento dei membri del comitato di gestione e l'esistenza di incompatibilità definitive tra membro del comitato di gestione e membro del consiglio di amministrazione, a me sembrava che in entrambi i casi il difetto fosse quello di una eccessiva trasparenza, creando però l'aspettativa da parte dei membri del consiglio di amministrazione di poter diventare membro del consiglio di amministrazione durando in carica altri quattro anni rispetto a quella già precedentemente ricoperta. Per altro verso, creava la possibilità di impedire ad una persona di ritornare nel consiglio di amministrazione una volta esaurito il termine. Inoltre, a mio parere, era troppo lunga la permanenza di quattro anni nel comitato di gestione.

Queste erano le ragioni per le quali si potevano giocare sulla speranza, sulla paura, sulle debolezze degli uomini, le posizioni nell'ambito del consiglio di amministrazione. Invece, mettendo tutti in condizione di parità, estraendo dall'ambito del consiglio di amministrazione i membri del comitato di gestione, limitando la durata ed assoggettando la rotazione a me sembrava che si garantisse una maggiore trasparenza nella gestione della banca.

Per quello che riguarda il regime di incompatibilità, è stato chiesto se riguardasse i presidenti o i vicepresidenti. Mi ero posto questa domanda. In effetti, in questo modo si consentirebbe la presenza come membri. Ma ancora una volta sono disponibile ad accettare una limitazione di questo genere, cioè che come presidenti e vicepresidenti si lasci la possibilità di far parte di istituzioni collegate come membri. Desidero solo spiegare che la ragione per la quale avevo suggerito questa formulazione era da ricercarsi nel fatto che, ancora una volta, non volevo che si creassero all'interno del consiglio di amministrazione delle speranze da parte dei membri del consiglio stesso. Tanto per parlar chiaro, non volevo che

si creassero speranze di questo tipo: « se si agevola una certa operazione, ti promettiamo che tu farai parte di questo anziché di quello ». L'unica ragione per la quale non avevo limitato ai presidenti e ai vicepresidenti era questa.

In effetti, non ho parlato dei preposti, delle assunzioni e delle promozioni, né ho parlato delle rotazioni perché lo avevo già detto nella relazione precedente e volevo evitare che la relazione conclusiva si trasformasse in una rilettura.

Al di là di questo, non credo di dover aggiungere altro. A me sembra che sostanzialmente concordiamo tutti sulla sostanza, anche se certe parti devono essere più opportunamente formulate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

SAVERIO D'AMELIO. Constato con soddisfazione che la relazione del collega Pintus si mantiene nell'ambito di quella serietà di impostazione che era già stata data nel dibattito, soprattutto al momento della replica.

Tuttavia, devo manifestare una preoccupazione, e cioè che al momento in cui la Commissione avanza una proposta riferita alla CARICAL ed introduce in questa sua relazione osservazioni che attengono al sistema bancario nel suo insieme può darsi che, al di là delle intenzioni, andiamo ad offrire, a chi lo volesse, elementi di giudizio se non addirittura di criminalizzazione nei confronti della CARICAL.

Ritengo assai utile, necessario ed indispensabile creare un cordone sanitario fra l'erogazione del credito e l'intervento della malavita organizzata. Questo è l'obiettivo al quale dobbiamo tendere come Commissione, per cui la maggiore trasparenza nell'attività bancaria è non solo l'auspicio ma il concorso di questa amministrazione. Però, nella relazione è detto: « pur nella impossibilità di esprimere sulla base della normativa vigente giudizi di responsabilità sul piano civile, penale o anche solo amministrativo nei confronti

dei vertici operativi della banca centrale, per la mancata adozione di adeguati... si avverte, tuttavia, l'esigenza di creare le condizioni per la realizzazione di una maggiore trasparenza dell'attività bancaria e dei controlli cui viene sottoposta ». Poi, scendendo nel dettaglio, a pagina 9, è detto: « ritiene inoltre indispensabile una prosecuzione dell'indagine sulla coerenza dell'erogazione del credito ». Una affermazione che mi viene detto essere riferita alla necessità di controlli su tutto il sistema bancario ma che inserita in questa relazione può dare a vedere di essere riferita soltanto alla CARICAL. Siccome in proposito vi sono state già documentate preoccupazioni anche da parte mia, preoccupazioni dalle quali si evidenziava l'esigenza per alcuni di sospendere il giudizio e che nel frattempo era intervenuta una nuova indagine, a me pare che sia necessario estrapolare da questa relazione il giudizio di merito sull'azione che la Commissione intende promuovere nei confronti del sistema della Banca d'Italia e, più in generale, nei confronti del sistema bancario, cioè, inserire questa osservazione nella relazione può significare che essa è riferita e finalizzata. Ora, siccome non è questo lo spirito, e siccome nel dubbio è meglio correggere, credo che quell'espressione debba essere tolta.

Inoltre, non ho inteso bene l'affermazione del collega Pintus, ovverosia se accetta o meno l'introduzione delle parole « presidente o vicepresidente » al posto delle parole « membro del consiglio di amministrazione e rappresentante della banca ». In caso affermativo, la correzione mi trova del tutto consenziente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al fine di stabilire un modo con cui procedere correttamente, credo che sia opportuno verificare le cose su cui concordiamo in modo unanime e, salvo riserve di sostanza quali quelle espresse dal senatore D'Amelio, proseguire con l'approvazione del documento e con le dichiarazioni di voto da parte di un rappresentante per ciascun gruppo.

Passiamo alle proposte di modifica.

Al termine del punto 1. 2 dobbiamo aggiungere il riferimento alla risoluzione approvata dalla Camera il 13 marzo 1986. Questa specificazione a me sembra particolarmente opportuna perché da noi richiamata più volte anche nel corso del dibattito con il Governatore della Banca d'Italia e con il ministro del tesoro.

SERGIO FLAMIGNI. Il testo dell'emendamento potrebbe essere questo: « Inoltre la Commissione ha il dovere di controllare l'applicazione della risoluzione approvata dalla Camera il 13 marzo 1986 in riferimento all'impegno di rendere sempre più efficaci e mirati gli interventi di indagine e accertamento sul sistema bancario e finanziario ».

PRESIDENTE. Mi pare che sull'emendamento proposto dal senatore Flamigni possiamo essere tutti d'accordo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ai punti 1. 2, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5 e 3. 1 non sono stati presentati emendamenti.

Al punto 3. 2 è stato presentato il seguente emendamento: Sopprimere la parola « sicure ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al punto 4. 1, per attenerci al criterio finora seguito, propongo di sostituire le parole: « dal maggiore Dima della Guardia di finanza » con le seguenti: « ufficiale comandante del nucleo di polizia tributaria di Cosenza ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

A questo punto mi fermo e domando al senatore Pintus come dovrebbe essere modificato, a suo parere, il punto 1).

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. « Limitando, eventualmente mediante modificazione della norma statutaria, la durata delle cariche nel comitato di gestione e la

modificazione dei criteri della sua composizione; eliminando l'incompatibilità oggi esistente (questa parte resterebbe uguale) con la carica di membro del consiglio di amministrazione e l'automatismo della decadenza da quest'ultimo ».

ALDO RIZZO. Desidero fare una domanda. Se il componente del consiglio di amministrazione nominato membro del comitato di gestione per un qualunque motivo rinuncia a questo incarico, rientra nel consiglio di amministrazione?

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Sì.

ALDO RIZZO. Parlare di decadenza automatica dà l'impressione che se un membro del comitato di gestione cessa dal suo mandato quando è ancora nell'arco di tempo che gli consentirebbe di rientrare nel consiglio di amministrazione, ciò non è più possibile in quanto vi è stata, per l'appunto, decadenza automatica.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Oggi la decadenza è prevista dall'articolo 14 che, al penultimo comma, prevede che i componenti del comitato di gestione non possono far parte del consiglio di amministrazione ad eccezione del presidente e del vicepresidente. L'accettazione della nomina a membro del comitato di gestione comporta l'automatica decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione eventualmente ricoperta. Io elimino l'automatismo della decadenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO. Il collega Pintus ed il collega Rizzo sono dei giuristi, però io ho l'impressione che la formulazione proposta abbia un significato completamente diverso da quello che noi intendiamo dargli. Se, dopo aver detto « limitando, eventualmente mediante correzione delle norme statutarie, la durata delle cariche nel comitato di gestione e la sua stessa composizione », vogliamo specifi-

care « ivi estendendo quanto previsto per il presidente ed il vicepresidente agli altri membri del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la provenienza » facciamolo chiaramente. Se è questo che vogliamo dire, diciamolo. Altrimenti, nel momento in cui cerchiamo di fare chiarezza sull'incompatibilità in generale, sembra che andiamo ad agevolare un regime di compatibilità. Mi permetto, quindi, di suggerire al collega Pintus questo emendamento: « modificazione dei criteri della composizione, estendendo la disciplina prevista per la nomina del presidente e del vicepresidente anche ai componenti del consiglio di gestione ». In questo modo diciamo con precisione ciò che vogliamo dire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Zito. Ne ha facoltà.

SISINIO ZITO. Signor Presidente, io dissento sul modo in cui stiamo affrontando questo problema.

Se ho ben capito, noi non siamo d'accordo sul fatto che troppo potere sia concentrato per troppo tempo in poche mani, poiché questa è la situazione. Credo che dovremmo limitarci a segnalare questa esigenza e ad attivare, se così si può dire, un meccanismo capace di affrontare la questione. Se, invece, entriamo sul terreno delle proposte concrete, così come stiamo facendo, corriamo grossi rischi, compreso quello di non fare niente. Infatti, se non ho compreso male, secondo alcune indicazioni emerse non dovrebbe più valere quella distinzione tra comitato di gestione e consiglio di amministrazione che è fondamento di tutta la politica organizzativa del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia per quanto riguarda le Casse di risparmio. Tutto questo potrebbe anche essere giusto; ma temo che se mettiamo in discussione questo punto, che non riguarda soltanto la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, di cui ora ci stiamo occupando, bensì tutte le Casse di risparmio, dopo anni che si discute sull'opportunità di tenere separati comitato di gestione e consiglio di amministrazione, alla fine non otterremo nulla.

Sono queste le ragioni per le quali, ripeto, mi astengo dall'intervenire; ho preso la parola soltanto per manifestare la mia riserva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

SAVERIO D'AMELIO. Signor Presidente, condivido lo spirito di questa iniziativa anche se, concordando con il senatore Zito, devo dire che entriamo nell'ambito di una normativa che è ormai sostenuta anche in campo europeo. La Comunità economica europea ha, infatti, recentemente emanato delle norme alle quali gli istituti di credito italiano ed anche la Banca d'Italia devono pur attenersi.

Così anche le norme emanate dal Comitato del credito portano a dire che la presenza di un organismo bancario è condizionante se non vi è l'esperienza, che si acquista con alcuni anni di esercizio dell'attività a qualsiasi livello; non può essere un *quidam de populo* nominato nei consigli di amministrazione.

Se la durata delle cariche nel comitato di gestione e la sua stessa composizione, che pur viene affidata ad un'eventuale correzione delle norme statutarie, si inseriscono nel rispetto della normativa vigente in campo nazionale e comunitario, sono d'accordo. Diversamente proponeremo una norma che, violando le norme comunitarie e lo stesso indirizzo del Comitato del credito, a mio avviso, non fa altro che introdurre un elemento di rottura e di disorientamento.

Vorrei una precisazione in merito.

PRESIDENTE. Essendo l'espressione così garbata, mi sembra si voglia suggerire un elemento di riflessione a questi organismi; non si tratta di una prescrizione categorica, ma solo di un suggerimento espresso discorsivamente. Ha chiesto di parlare il senatore Segreto. Ne ha facoltà.

DOMENICO SEGRETO. Desidero dire qualcosa in merito al punto 1) della pagina 8 della relazione. Dobbiamo chiarire

esattamente che cosa si intende per consiglio di amministrazione e comitato di gestione. Tutti sappiamo come, in una banca, viene nominato il consiglio di amministrazione. Come viene nominato il comitato di gestione di una banca? Ne fanno parte di diritto il presidente, il vicepresidente e il direttore generale. Forse ne fa parte anche un rappresentante sindacale della banca. Come può avvenire, quindi, la rotazione dei membri del comitato di gestione se non si tratta di consiglieri ma solo del vicepresidente, del presidente e del direttore generale?

GIACOMO MANCINI. Il comitato di gestione è composto di sei elementi e la rotazione riguarda questi sei elementi. In più vi sono il presidente ed il direttore generale.

ALDO RIZZO. Oltre al presidente, vi sono altri componenti.

GIACOMO MANCINI. Questi sei personaggi non sono solo concentrati nel comitato di gestione, ma poi diventano anche presidenti delle società controllate. Non vi è nessuna Europa da invocare! A meno che non vogliamo considerare l'Europa degli imbrogliatori.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Potremmo circoscrivere il numero 1) della pagina 8 alle parole: « limitando, eventualmente mediante correzioni delle norme statutarie, la durata delle cariche nel comitato di gestione e modificando i criteri della sua composizione ».

ALDO RIZZO. Questa dizione è fortemente riduttiva.

PRESIDENTE. Qual è l'obiettivo che lei vuole raggiungere?

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Garantire la partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione al comitato di gestione.

PRESIDENTE. E allora lo dica: « In modo tale da... ».

GIACOMO MANCINI. Possiamo dire che i membri del comitato di gestione devono essere espressione nel consiglio di amministrazione.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Potremmo adottare la seguente nuova formulazione: « Limitando, eventualmente mediante correzione della norma statutaria, la durata delle cariche nel comitato di gestione e modificando i criteri della sua composizione, in modo tale da garantire la rotazione dei membri del consiglio di amministrazione al comitato di gestione e da eliminare l'automatismo della loro decadenza da detto consiglio ».

SAVERIO D'AMELIO. Questo è esattamente il contrario di quanto avviene oggi...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO. Ero e sono d'accordo con la modifica proposta dal relatore perché mi sembra che con essa si affronti anche questo tema. Vogliamo finalizzare le modifiche creando, però, una contraddizione: quando chiariamo le relazioni tra i soggetti che fanno parte della banca, anche per le cariche esterne.

Nello stesso tempo, sembra che tutta la Commissione stia sottolineando che occorre stare attenti, perché ci deve essere una connessione tra consiglio di amministrazione e comitato di gestione, e che l'uno protegge l'altro, perché poi quel membro ritornerà, e dovrà controllare il comitato di gestione. Insomma, ci muoviamo proprio in direzione contraria rispetto all'elemento di trasparenza.

Si abbia allora il coraggio di dire che noi vogliamo ammettere la possibilità che il consiglio di amministrazione possa essere scelto – anzi sia scelto con prevalenza – nel comitato di gestione. Diciamo questo, e fermiamoci qui: il regime delle incompatibilità rimane; e non ci deve ri-

guardare se qualcuno ci rimette una lira, perché andando nel comitato esecutivo perde il suo posto nel consiglio di amministrazione. Noi stiamo tentando di salvaguardare la posizione di colui che viene nominato, però non deve perdere lo *status* di componente del consiglio di amministrazione: questo mi sembra una cosa poco seria.

GIACOMO MANCINI. No, perché quando noi limitiamo la durata della carica, non togliamo e non aggiungiamo niente alla persona in questione. Se uno è nominato membro del consiglio di amministrazione, la sua nomina comporta una durata di cinque anni; però questa persona può essere anche nominata membro del comitato di gestione, ed allora questa carica non può durare cinque anni, ma due. E una volta conclusi i due anni, quello va a fare gli altri tre anni...

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. No, se ne va a casa...

GIACOMO MANCINI. Ma non è vero: perché? Dove sta scritto...?

LEARCO SAPORITO. Perché altrimenti andrebbe a difendere il consiglio di amministrazione, a ratificare attività che lui ha svolto come componente di un comitato esecutivo: si va a controllare lui stesso.

GIACOMO MANCINI. Ma no! Ad esempio, uno che decade dalla carica di assessore e ritorna al consiglio comunale continua a fare il consigliere comunale.

LEARCO SAPORITO. Il mio punto di vista, insomma, è che bisogna fermarci alla composizione, perché nell'ambito di queste modifiche verranno comprese anche le altre di cui si parlava.

PRESIDENTE. Ma occorre specificarle.

LEARCO SAPORITO. Allora possiamo chiarire la nostra posizione, consentendo

che i membri del comitato di gestione, anche non presidenti, vengano scelti tra i membri del consiglio di amministrazione.

GIACOMO MANCINI. La nostra principale preoccupazione deve essere quella della durata della carica nel comitato di gestione: non si può eccedere questa carica.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. La mia esigenza si riferisce in primo luogo al fatto che i membri del comitato di gestione vengano scelti tra i membri del consiglio di amministrazione, e non fuori di esso, e poi che essi durino in carica un tempo limitato, più limitato di quello attuale; infine che — una volta cessata la loro attività — ritornino a fare i presidenti del consiglio di amministrazione: tutto il contrario di quello che dice l'articolo 14, il quale prevede che, per essere nuovamente nominato nel consiglio di amministrazione, non è condizione ostativa l'essere stato membro del comitato di gestione: segno evidente che quella decadenza opera immediatamente.

ALDO RIZZO. Se lei, senatore Pintus, vuole questa formulazione (e credo che dovremmo essere tutti d'accordo), deve ineluttabilmente riscrivere il punto 1. Infatti, lei deve partire da questa scelta di campo fondamentale: che i componenti del comitato di gestione devono essere scelti tra quelli del consiglio di amministrazione; e quindi si pone l'esigenza che vi sia una durata diversa, e minore, rispetto a quella di membro del consiglio di amministrazione. Perché se si fa prima riferimento alla durata, non si riesce a capire la finalità.

LEARCO SAPORITO. Io sono contrario, perché questo è un elemento di confusione. Il consiglio di amministrazione è l'organo di controllo generale del comitato esecutivo.

MARIA ELETTA MARTINI. Ormai sono due organi distinti.

ALDO RIZZO. Hanno competenze diverse: la linea di demarcazione consiste nelle competenze.

LEARCO SAPORITO. Sì, ma voi volete che, una volta che uno non è più componente della giunta esecutiva, ritorni ad essere membro del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, consenta a me che non sono giurista come loro di intendere – in maniera molto semplice – che qui si propone di attuare un criterio uguale a quello che si attua nel rapporto tra Parlamento e Governo: una volta che un membro del Governo non è più tale, ritorna a fare il parlamentare, ma certamente per la durata della legislatura. Mi pare che questo sia il criterio, che qui ci sia una sorta di assimilazione alla realtà degli organi elettivi.

MARIA ELETTA MARTINI. Anche per la mia diretta esperienza, so che in tutte le casse di risparmio si sta rivedendo la normativa, per cui alcune hanno questa dipendenza che il presidente definisce quasi paraparlamentare, mentre altre registrano situazioni totalmente diverse, per cui addirittura i membri del comitato esecutivo vengono scelti al di fuori della assemblea dei soci.

Non farei quindi queste specificazioni, proprio perché siamo in una fase di revisione dei sistemi amministrativi delle casse di risparmio, in cui c'è la più ampia varietà di situazioni, che del resto la Banca d'Italia consente.

Poiché credo che sul principio siamo tutti d'accordo, ritengo opportuno non andare a puntualizzare dove vanno a finire quei membri, o se possono ritornare nell'altro organismo. Ad esempio, la cassa di risparmio di cui faccio parte non prevederebbe cose del genere, perché il comitato esecutivo non ha niente a che fare con il consiglio di amministrazione, e non ne è una emanazione.

È chiaro che se in una cassa di risparmio il rapporto è quello – diciamo così – di tipo parlamentare, la persona in que-

stione ritornerà in consiglio di amministrazione, mentre se il sistema è un altro, diversa sarà la soluzione. E non so se anche per questa cassa di risparmio verranno poste in atto le trasformazioni che si sono avute nelle casse di risparmio toscane.

GIACOMO MANCINI. I problemi importanti sono quelli della durata della carica e della rotazione.

MARIA ELETTA MARTINI. Appunto.

PRESIDENTE. Allora, bisogna parlare di limitare la durata e di assicurare la rotazione, l'avvicendamento.

LEARCO SAPORITO. Bisogna parlare di modifica della composizione del comitato di gestione, in modo da assicurare una congrua rotazione delle cariche di responsabilità.

SAVERIO D'AMELIO. Non sono d'accordo su questo. Nel mio intervento chiedo se questa norma che suggeriamo (eventualmente anche con delle modifiche) si inserisce come elemento di rottura rispetto a ciò che la Comunità europea e la normativa nazionale ormai danno per acquisito, o che comunque è in via di modificazione.

Non possiamo, a mio avviso, introdurre norme rigide, a meno che non vogliamo noi sostituirci a chi legifera in materia.

Il presidente mi ha dato una spiegazione e su questa mi attengo. Per me, il punto in questione va bene. Possiamo anche eliminare le specificazioni, ma il discorso della rotazione non c'era e non può entrarci.

PRESIDENTE. Possiamo mettere una dizione che assicuri il ricambio delle responsabilità.

SAVERIO D'AMELIO. Non sono d'accordo. Ciò che a noi interessa è il concetto di durata.

PRESIDENTE. Potremmo dire: « in modo tale da assicurare gli opportuni ricambi di responsabilità ».

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Forse sarebbe più esatto dire: « in modo tale da assicurare gli opportuni ricambi nelle medesime responsabilità di gestione ».

SAVERIO D'AMELIO. Signor Presidente, a costo di apparire pignolo mi sia consentita una ulteriore precisazione.

La normativa della comunità europea stabilisce che per far parte di un comitato di gestione bisogna avere, almeno, la responsabilità di membro per un certo numero di anni. Se questo è — ed è così —, evidentemente ha una sua logica, ovverosia che l'esperienza acquisita non la si può vanificare stabilendo dei termini entro i quali rivestire la carica di membro del comitato di gestione e quella di consigliere di amministrazione. Ciò significherebbe sciupare un'esperienza, una ricchezza acquisita.

Se vogliamo, come Commissione, introdurre una norma innovativa rispetto a tutto, liberi di farlo, ma io voterò contro perché non rientra nelle nostre competenze. Se invece vogliamo restare nell'ambito del suggerimento, esso non può non tener conto della legislazione in vigore, delle normative e delle raccomandazioni che nel frattempo e il comitato per il credito e la comunità europea stanno portando avanti.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, dal punto di vista sostanziale l'intendimento è quello di evitare che i componenti del consiglio di gestione una volta inseritisi nel medesimo monopolizzino indefinitivamente il governo di questa banca creando una situazione per la quale il consiglio di amministrazione viene ad essere esautorato. Questo è ciò che vogliamo evitare. Pertanto, con formule sfumate si suggerisce al legislatore, all'amministratore governativo, di adottare i criteri opportuni per evitare che ciò accada.

SAVERIO D'AMELIO. L'avevamo già detto proponendo l'inciso « limitando la durata nelle cariche ».

PRESIDENTE. Non possiamo limitarci ad indicare soltanto il concetto di durata in senso temporale. Dobbiamo specificare lo scopo che quella limitata durata deve raggiungere, ovverosia quello che ho detto poc'anzi.

Onorevoli colleghi, dobbiamo però chiarire se su questo punto vi è la volontà politica di giungere ad una conclusione, altrimenti passiamo alle formulazioni alternative.

LEARCO SAPORITO. Signor Presidente, credo che questa formulazione possa superare le perplessità del collega D'Amelio: « in modo da assicurare una opportuna rotazione ».

SAVERIO D'AMELIO. Fermo restando l'obiettivo, che è comune, a me pare che man mano che entriamo nel merito delle norme ne inseriamo altre sempre più restrittive. Ho l'impressione che, poco a poco, stiamo andando nella direzione che qualcuno voleva. Noi desideriamo specificare la durata, la limitazione.

PRESIDENTE. Sì, senatore D'Amelio, ma questa eventuale indicazione netta è accompagnata da una formulazione che dà ad altre autorità il compito di vedere se è necessario modificare le correzioni, le norme statutarie, le norme legislative o altro, in modo da realizzare quell'obiettivo. Da parte di questa Commissione non c'è quindi alcuna prevaricazione di quegli organismi.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Propongo la seguente formulazione:

al punto 4. 1, punto 1 le parole da « limitando » fino alla fine del punto 1 sono sostituite dalle seguenti: « 1) limitando, eventualmente mediante modificazione della norma statutaria, la durata delle cariche nel comitato di gestione e modificando i criteri della composizione

di quest'ultimo, in modo da garantire una congrua rotazione e gli opportuni ricambi nelle medesime responsabilità di gestione.

SAVERIO D'AMELIO. Mi dichiaro contrario.

SISINIO ZITO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di modifica al punto 4. 1 nel testo testé formulato dal relatore.

(È approvata).

Procediamo con il punto 2 della relazione. Il senatore Coco ed altri propongono di sostituirlo con la seguente dizione: « definendo un adeguato assetto delle incompatibilità per garantire la trasparenza e la funzionalità della gestione e per prevenire il pericolo di inquinamento e di indebiti conflitti tra la banca e gli istituti e le attività controllate ».

Ha chiesto di parlare il deputato Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Comprendo le ragioni che hanno portato il senatore Coco a formulare questo emendamento, ma egli deve convenire che esso è di una estrema genericità. Apportare tale emendamento significa non scrivere nulla, perché non si comprende come si debba poi concretizzare l'indicazione in esso contenuta.

Dall'indagine svolta, abbiamo potuto rilevare un dato di fatto inaccettabile e cioè che componenti del comitato di gestione esercitavano le funzioni di presidente presso le società partecipate. È con riferimento a questa specifica realtà che noi dobbiamo dare una chiara indicazione; rimanere nel generico, è come non dire nulla.

Invito, quindi, il senatore Coco a ritirare l'emendamento, cercando di approvare il punto 2) del documento nel seguente testo: « Instaurando un regime di incompatibilità tra la posizione di membro del comitato di gestione o del consiglio di amministrazione della Cassa e

quella di presidente o vicepresidente in seno ad altre istituzioni comunque ad essa collegate ».

PRESIDENTE. Inseriamo anche gli organi di governo, perché a volte si tratta di un amministratore delegato, che in pratica pone gli stessi problemi.

SISINIO ZITO. Dichiaro il mio voto contrario.

LEARCO SAPORITO. Non vorrei che si creasse una guerra di religione su queste cose. Il nostro « sciagurato » emendamento, in effetti, comprende molto più di quanto comprenda il testo del Governo, creando un regime più « grave » di quello proposto con il punto 2).

Io credevo che la Commissione avrebbe accettato, anzi, plaudito, l'emendamento che interessa tutti i regimi di incompatibilità, con criteri, motivazioni, parametri, trasparenza, eccetera. Ma se questo dovesse creare una guerra di religione, per quanto mi riguarda, possiamo tornare a prendere in considerazione il testo iniziale. Comunque, mi sembra che l'emendamento da noi proposto sia più rigido, considerato anche che scaturisce dagli interventi fatti dai colleghi sull'argomento.

GIACOMO MANCINI. Potremmo inserire la prima parte dell'emendamento ed il dispositivo proposto dal senatore Pintus. Senza questo ultimo, la suddetta prima parte sarebbe vanificata.

LEARCO SAPORITO. A questo punto lasciamo il testo iniziale!

PRESIDENTE. Il senatore Saporito rinuncia al suo emendamento.

Passiamo alla votazione del punto 2).

GIOVANNI SILVIO COCO. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 2) della relazione.

(È approvato).

SISINIO ZITO. Vorrei che queste cose fossero tenute presenti quando procederemo per le altre banche. Si tratta di questioni estremamente complesse che non possono essere affrontate in maniera così corriva. Mi rendo conto dei problemi che vi sono e che ho messo in luce nel mio intervento. Vi sono cose che non mi piacciono: ho ripetuto che mi sembra vi sia troppo potere in troppe mani per troppo tempo. Ma da questo non si può arrivare a proporre modifiche concrete che vanno in direzione contraria a quelli che sono gli assetti di tutte le banche e le società finanziarie. Stiamo attenti! Non dice cosa da poco il collega Rizzo affermando che « un presidente di una Cassa di risparmio non può essere presidente », perché lo stesso varrà per tutte le banche italiane.

PRESIDENTE. Non sarà certo una sciagura!

SISINIO ZITO. Può darsi che non sarà una sciagura, ma, signor Presidente, non posso crederle sulla parola! Voglio giungere a questa conclusione dopo aver sentito, parlato e discusso, e non perché mi si dice che non sarebbe una sciagura. Ho troppa consapevolezza delle nostre responsabilità, ed in particolare delle mie, per poter aderire al suo giudizio.

PRESIDENTE. Ho espresso una opinione che vale quanto quella degli altri.

GIOVANNI SILVIO COCO. Presidente, ho detto che questa è un'indagine che riguarda la CARICAL. Abbiamo accertato alcune disfunzioni nella CARICAL, però, non abbiamo né la legittimazione, né l'opportunità di stabilire o di proporre una modifica della legislazione bancaria con riferimento soltanto alla CARICAL.

SERGIO FLAMIGNI. Facciamo riferimento allo statuto!

ALDO RIZZO. Non stiamo fissando regole di carattere generale. Guardiamo

allo statuto della CARICAL, con riferimento a quanto si è verificato presso la CARICAL stessa.

GIOVANNI SILVIO COCO. Non abbiamo neppure la legittimazione a stabilire che determinate cose siano vietate alla CARICAL, mentre sono consentite ad altri istituti bancari.

Se in un istituto bancario è possibile che il componente del consiglio di amministrazione sia presidente di una società controllata, noi possiamo solo suggerire che ciò non avvenga presso la CARICAL, ma non possiamo dettare una norma specifica.

GIACOMO MANCINI. Diamo delle indicazioni.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Vorrei ricordare al collega Coco che i punti 1), 2) e 3) della relazione muovono da un discorso principale nel corso del quale abbiamo espresso l'opinione, — non un suggerimento od un ordine — che una maggiore trasparenza nell'ambito della CARICAL — non di altre banche — possa essere realizzata attraverso certi mezzi. Se poi la Cassa di risparmio riterrà di trovare delle strade diverse per ottenere lo stesso risultato, sarà senz'altro apprezzabile. Noi non la vincoliamo, esprimiamo solo l'opinione che sia opportuna una maggiore trasparenza, che può esser raggiunta attraverso questi mezzi. Si tratta di un'indicazione che diamo, tra l'altro, a persone diverse... i destinatari di questa norma non potranno mai intervenire per approvare modifiche statutarie, le quali devono essere approvate con decreto del ministro del Tesoro, che solo in parte è destinatario di queste norme e che dovrà effettuare le proprie scelte sulla base del rispetto della legge.

ALDO RIZZO. Noi esprimiamo soltanto una opinione.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Non stiamo modificando la legge bancaria.

GIACOMO MANCINI. Esprimiamo l'opinione di una Commissione che ha compiti particolari e specifici.

GIOVANNI SILVIO COCO. Al punto 2) invece della parola « stretto » riferita al regime di incompatibilità, potremmo inserire la parola « adeguato ».

SAVERIO D'AMELIO. Signor Presidente, voglio insistere su un'osservazione di carattere generale su cui si sta ritornando, però, dando una interpretazione che è diversa da quella che io immagino in questo momento.

Ho osservato che tra i compiti di questa Commissione vi può essere anche quello – nel momento in cui verifica la congruità della legge e ravvisa delle incongruità – di fare delle proposte: e su questo siamo d'accordo. Lo sforzo che fa la Commissione mi trova consenziente, quando stabilisce delle indicazioni che possono riguardare la normativa generale del sistema bancario.

La mia preoccupazione, però, è che, quando questi suggerimenti – che fanno o dovrebbero far parte, a mio avviso, di un indirizzo, di un insieme di suggerimenti che dà la Commissione... (*Interruzione del senatore Ersilia Salvato*) sarà la quinta o la sesta volta che lo dico: la collega Salvato si può anche inquietare, ma il Presidente ha la facoltà di darmi o no la parola.

PRESIDENTE. Io gliel'ho data, senatore D'Amelio, e lei prosegua il suo intervento senza raccogliere le interruzioni.

SAVERIO D'AMELIO. Anch'io mi sforzo di limitare i miei interventi, però, anche se parlo a vuoto – per i colleghi del partito comunista – voglio fare un'osservazione.

PRESIDENTE. In questo caso non può dire di parlare a vuoto, perché tutti i colleghi stanno ascoltando con molta attenzione.

SAVERIO D'AMELIO. Allora io ringrazio i colleghi, tranne la collega Salvato, che evidentemente è insofferente.

PRESIDENTE. Lei prosegua, senatore D'Amelio, e lasci stare le insofferenze di ognuno di noi, perché quelle sono irregolarità.

SAVERIO D'AMELIO. E poi, di fronte ad insofferenza, scattano altre insofferenze.

Volevo dire che lo sforzo che sta compiendo la Commissione, nel suggerire al Parlamento le variazioni da apportare in merito alla legislazione bancaria, è senz'altro lodevole. Però, questi suggerimenti devono far parte di una relazione di carattere generale. Se noi avessimo fatto prima la discussione generale sulla legislazione bancaria, e fossimo arrivati ad individuare la necessità di introdurre meccanismi di incompatibilità, di stabilire la durata, tutti questi suggerimenti avrebbero fatto parte di un insieme di indicazioni della Commissione, che si offrivano al Parlamento (salvo a vedere, poi, che decisione esso avrebbe adottato), però riferite a tutte le banche.

Il tentativo d'introdurre una norma, o comunque anche un suggerimento, in una relazione specificamente nata per la CARICAL, pone di per sé quest'ultima quasi in stato d'accusa (pur non essendosi rilevato granché di cui accusarla), a fronte delle altre banche, invece, che sono messe al riparo dalle indicazioni e dai suggerimenti che diamo in questo momento. Se si trattasse di una normativa di carattere generale, o di suggerimenti su un'ipotetica normativa di questo genere, valevole per tutte le banche e quindi anche per la CARICAL, lo ripeteremmo ora e su questo documento relativo alla CARICAL, e non ci sarebbe nessun problema. Ma dare per scontato che queste sono delle indicazioni, che però, di fatto, si materializzano oggi soltanto in questa relazione...

PRESIDENTE. Non direi « soltanto »...

SAVERIO D'AMELIO. Ma è così: mi sembra che, in sostanza, noi diamo un'indicazione specificamente per la CARICAL, per cui chi potrà o vorrà leggere un'incriminazione, potrà farlo.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, ognuno può leggere nel modo che vuole, ma qui la lettera è abbastanza chiara. Questa Commissione, se si limita persino nelle opinioni, non vedo allora che ci sta a fare.

Senatore Pintus, legga per favore il testo definitivo della modifica, e poi ognuno voterà come crede.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Il punto 2 sarebbe allora sostituito dal seguente: « Prevedendo un adeguato regime di incompatibilità tra la posizione di membro del comitato di gestione o del consiglio di amministrazione e quella di presidente, di vicepresidente o amministratore delegato in seno ad altre istituzioni comunque collegate alla CARICAL ».

SAVERIO D'AMELIO. Ma se il membro in questione va in un altro comitato, in un altro organismo di gestione, che carica deve avere, allora?

PRESIDENTE. Si ritiene che un membro del consiglio di amministrazione o del comitato di gestione della Cassa di risparmio può ben essere membro del consiglio di amministrazione di una società collegata, ma né presidente, né vicepresidente, né amministratore delegato: questo è tutto.

SISINIO ZITO. E in questo caso, presidente, o vicepresidente o amministratore delegato chi può essere?

PRESIDENTE. Verrà scelto sulla base di certe regole...

SISINIO ZITO. Non può essere un consigliere d'amministrazione, ad esempio...

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Insomma si vuole qui evitare che in queste società partecipate - che arrecano normalmente, oltre la gloria, congrui gettoni - vadano a svolgere le funzioni di presidenti o vicepresidenti dei membri del consiglio di amministrazione.

SISINIO ZITO. Ho capito la sostanza del problema, signor Presidente, ma credo che non sia stata capita la mia domanda. La Cassa di risparmio, ad esempio, decide di dar vita ad una società partecipata, al 70-80 per cento, come di solito avviene...

PRESIDENTE. Una decisione del genere già sarebbe discutibile.

SISINIO ZITO. Ma come, discutibile? Ma veramente qui vogliamo cambiare l'industria italiana, signor Presidente?

PRESIDENTE. No, no, ma tutto si può discutere...

SISINIO ZITO. Ma stiamo, scherzando, qua, signor Presidente, non discutendo! Dunque, la Cassa di risparmio decide di dar vita ad una società al 70-80 per cento, con un privato o con altro soggetto: allora, presidente, vicepresidente, amministratore delegato devono essere dei rappresentanti della Cassa di risparmio.

GIACOMO MANCINI. No: soprattutto se la Cassa di risparmio ha solo il 50 per cento.

PRESIDENTE. Qui si vuole dire di no.

SISINIO ZITO. Onorevole Mancini, cerco di fare un'ipotesi che considero abbastanza diffusa...

ALDO RIZZO. Sì è chiaro... sei stato chiarissimo...

SISINIO ZITO. Onorevole Rizzo, io voglio parlare... non sono uno che si lascia impressionare...

ALDO RIZZO. È una frase inaccettabile in questa Commissione...

SISINIO ZITO. Onorevole Rizzo, ho posto un problema che a me sembra serio, e voglio la risposta.

ALDO RIZZO. Sì, ma qui non si impressiona nessuno... del resto, potremmo anche contestare che sullo stesso fatto stiamo intervenendo tutti almeno cento volte!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo da parte vostra un po' di pazienza. La prego di continuare, senatore Zito.

SISINIO ZITO. Ciò che voglio capire è cosa accadrebbe nell'ipotesi che la Cassa di risparmio desse vita ad una società partecipata. Faccio il caso non infrequente, anzi abituale, di una società partecipata con una maggioranza notevole della Cassa di risparmio, settanta-ottanta per cento; in questo caso, il presidente, il vicepresidente o l'amministratore delegato devono essere nominati dalla Cassa di risparmio.

ALDO RIZZO. No.

SISINIO ZITO. Perché no? Evidentemente, è la Cassa di risparmio che nomina il presidente, il vicepresidente o il consigliere delegato. Non li può nominare nel comitato di gestione, né li può nominare nel consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio ha soltanto funzioni di controllo, non di gestione.

Ripeto, voglio capire: il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio ha solo funzioni di controllo e non di gestione e credo, infatti, che nessun consigliere di amministrazione sia al momento membro di uno dei qualsiasi consigli di amministrazione di società partecipate.

GIACOMO MANCINI. È la stessa cosa che avviene nel momento in cui dal consiglio di amministrazione si passa al co-

mitato di gestione. I dipendenti del consiglio di amministrazione possono passare nel comitato di gestione della Cassa di risparmio, e niente osta. I membri del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio possono passare nelle società collegate a patto che non siano membri del comitato di gestione.

SISINIO ZITO. Quindi, se ho capito bene, chi passa a dirigere una società collegata lascia il consiglio di amministrazione della Cassa...

PRESIDENTE. Senatore Zito, lei formula una domanda o fa una risposta?

SISINIO ZITO. Voglio sapere se un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria può fare il presidente o l'amministratore delegato di una società.

PRESIDENTE. A me pare di no, comunque vorrei che il senatore Pintus esprimesse la sua opinione.

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Ciò che si dice nella relazione non è vietare o consentire. Noi ci limitiamo ad esprimere l'opinione che per ottenere una maggiore trasparenza si debba vietare la partecipazione di membri del consiglio di amministrazione o del comitato di gestione a società partecipate. La ragione di questo divieto è quella di impedire che vi siano gestioni di sottopotere e di sottogoverno nell'ambito della banca favorendo tizio piuttosto che caio nell'attribuzione di questi incarichi.

Debbo altresì chiarire che, tra l'altro, la decisione non spetta alla Cassa di risparmio ma, semmai, all'assemblea dei soci della società partecipata. Che poi questa sia a preponderanza dell'ente partecipante con voto di maggioranza è un discorso scontato. Ciò che non è scontato è che debba scegliere il presidente e il vicepresidente nell'ambito dei membri del consiglio di amministrazione, e tanto meno nell'ambito del comitato di gestione.

Soltanto questo. La mia opinione è che per ottenere maggiore trasparenza si debba passare attraverso questa strada.

SISINIO ZITO. Si può mandare un funzionario o un esterno... È questo ciò che volevo capire.

GIOVANNI SILVIO COCO. Lo scopo del mio emendamento era proprio quello di evitare inquinamenti. Possiamo togliere la parola « stretto » e sostituirla con la parola « adeguato ».

PRESIDENTE. Se lei ritiene opportuna la specificazione « allo scopo di evitare inquinamenti » non vi sono difficoltà ad inserirla.

GIOVANNI SILVIO COCO. Credo che la dizione definitiva potrebbe essere la seguente: « predisporre un adeguato regime di incompatibilità tra la posizione di membro del consiglio di amministrazione o membro del comitato di gestione e quella di presidente, di vicepresidente o amministratore delegato in seno ad altre istituzioni comunque controllate dalla banca ».

LEARCO SAPORITO. ... può essere non controllata pur avendo una partecipazione...

GIOVANNI SILVIO COCO. Va bene, allora anziché « controllate » mettiamo « collegate ».

LEARCO SAPORITO. Condivido le preoccupazioni del senatore Zito, pur essendo d'accordo sulla sostanza della proposta di modifica. Ritengo, infatti, che poniamo la Cassa di risparmio in una condizione di minorità rispetto alle altre Casse. Una società non investirà più in opere che possono essere utili al territorio perché la Cassa non potrà più esercitare funzioni di controllo. Potrà farlo tramite terzi.

SERGIO FLAMIGNI. Realizzando maggiore trasparenza si guadagna in prestigio, in soci ed in possibilità di controllo.

SAVERIO D'AMELIO. Ma la gestione dei suoi soldi lei li affida alla persona della quale ha fiducia.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, una cosa è garantirsi, da parte della banca, la nomina, altra cosa è l'identificazione personale tra membri che governano la banca e membri che governano l'istituzione collegata.

GIACOMO MANCINI. Comunque, nel rapporto ispettivo della Banca d'Italia è detto che queste attività rinviate ad altre società la banca è in grado di farle direttamente senza inventare altre società...

FRANCESCO PINTUS, *Relatore*. Signor Presidente, il punto 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: « prevedendo un adeguato regime di incompatibilità tra la posizione di membro del comitato di gestione o del consiglio di amministrazione e quella di vicepresidente, o amministratore delegato in seno ad altri enti o istituti cui comunque la banca partecipi ».

SAVERIO D'AMELIO. Dichiaro il mio voto contrario. Questa norma non ha nulla a che vedere con la trasparenza dell'attività bancaria che è cosa ben più « alta ». Con questa norma non solo si criminalizza psicologicamente la Cassa, ma di fatto si pone la CARICAL in condizioni di inferiorità gestionale rispetto agli altri istituti, allo stato attuale, limitandole la possibilità di intraprendere nuove iniziative, con la partecipazione, e quindi la gestione, attraverso membri e componenti del comitato di gestione.

GIOVANNI SILVIO COCO. Vorrei proporre la soppressione del punto 3). Non capisco il nesso tra la trasparenza e la lotta alla mafia ed il fatto che una persona eletta debba rimanere in carica un anno e mezzo o quattro anni.

LEARCO SAPORITO. In una relazione al Parlamento, questo problema è marginale.

ALDO RIZZO. Non sono contrario al punto 3), però sento il dovere di mettere in evidenza che entrano in conflitto due interessi, entrambi meritevoli di tutela: evitare che possa esservi una sorta di *prorogatio*, e nello stesso tempo garantire un minimo di funzionalità. Per fare un esempio, se la sostituzione avviene sei mesi prima della scadenza, colui che subentra, resterà in carica solo pochi mesi, a scapito della funzionalità.

PRESIDENTE. Si tratta sempre di una opinione che noi esprimiamo.

GIOVANNI SILVIO COCO. Non escludo che possa essere più opportuno, però...

SAVERIO D'AMELIO. Io voterò contro il punto 3) della relazione.

SISISNIO ZITO. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 3) della relazione.

(È approvato).

ALDO RIZZO. I tre punti approvati, a mio avviso dovrebbero essere raggruppati sotto l'indicazione, ad esempio, di una lettera a) per chiarire che ci si riferisce ai vertici dell'istituto. Però, in un punto successivo, dovremmo esaminare il problema dei preposti. A tal fine, propongo un emendamento, dichiarando però che se esso dovesse essere oggetto di ampie discussioni, sono pronto a ritirarlo.

L'emendamento è del seguente tenore: « Garantendo che per le nomine dei preposti, siano previsti e seguiti criteri obiettivi ancorati alla capacità, professionalità e anzianità di servizio dei candidati e una rotazione negli incarichi anche al fine di prevenire interferenze e pressioni esterne ».

PRESIDENTE. Mi sembra che un simile emendamento, si possa accettare. Potremmo inserirlo nel punto 5. 1.

LEARCO SAPORITO. Mi sembra eccessivo prevedere come devono essere nominati dei funzionari.

ALDO RIZZO. Dalla relazione della Banca d'Italia è emerso chiaramente che molte gravissime irregolarità sono state commesse per responsabilità dei preposti.

LEARCO SAPORITO. Infatti si parla di un sistema di controlli.

ALDO RIZZO. Non è solo un problema di controlli. È stato messo in evidenza che molti di costoro si trovano in quei posti anche a seguito di pressioni esterne.

Nel momento in cui la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia prende atto di questo rapporto, credo che dovrebbe dire qualcosa in merito.

Comunque, sono disposto a ritirare l'emendamento.

LEARCO SAPORITO. Potremmo integrare il punto 5. 1 come segue: « ...la Commissione esprime l'auspicio che venga posto allo studio ed attuato entro i termini più brevi un sistema di controlli, anche per quanto riguarda le nomine, che, senza condizionare la funzionalità dell'istituto bancario... ».

ALDO RIZZO. Non si tratta solo dei controlli, ma anche delle nomine, che devono essere effettuate sulla base di criteri obiettivi e trasparenti e non a seguito di indicazioni...

PRESIDENTE. ...« Amicali ».

GIOVANNI SILVIO COCO. L'indicazione proposta dal collega è un po' « forte ».

PRESIDENTE. Potrebbe essere un po' « forte » anche violare questo principio.

LEARCO SAPORITO. Insisto per la mia versione.

PRESIDENTE. « Un sistema di assunzioni e controlli », ha lo stesso significato dell'inciso da lei proposto.

ALDO RIZZO. Una serie di criteri per le nomine ed i controlli che garantisca la trasparenza.

LEARCO SAPORITO. « ...un sistema di controlli, anche sull'assunzione di preposti, che, senza condizionare... ».

GIOVANNI SILVIO COCO. Potremmo adottare la dizione: « Con particolare riferimento alla nomina dei preposti ».

ALDO RIZZO. Il controllo è un fatto successivo. Noi vorremmo che anche per la nomina si seguissero criteri di trasparenza.

LEARCO SAPORITO. Io parlo di controllo sulle assunzioni.

PRESIDENTE. Essendo chiaro il concetto, si può dare mandato al relatore di formulare un periodo nel modo migliore: non mi pare che ci sia dissenso nella sostanza. Qui si vuole dire a chiare lettere che l'indicazione della Banca d'Italia è che la si smetta (anche se non si dice proprio così) con il criterio di fare assunzioni di carattere clientelare, e che quindi ci sia un sistema di controlli che garantisca questo.

GIOVANNI SILVIO COCO. Ed in particolare anche per la nomina dei preposti, perché sono questi che comandano.

PRESIDENTE. Poi si deve parlare delle rotazioni e degli altri argomenti cui si riferiva il senatore Zito. Se siamo tutti d'accordo, non capisco perché adesso dobbiamo discutere tanto su questo.

FRANCESCO PINTUS, Relatore. Pensavo che questo fosse già detto nella parte motiva della relazione.

PRESIDENTE. Ma adesso, comunque, lo si vuole ripetere.

ALDO RIZZO. Esprimere un concetto nella parte dispositiva ha un suo valore.

GIOVANNI SILVIO COCO. Credo che sia emersa, nel dibattito, anche l'esigenza di qualche precisazione in ordine alla durata della carica dei preposti.

ALDO RIZZO. Propongo allora di sostituire il primo capoverso del punto 5. 1 con il seguente: « Per quanto attiene all'efficacia dei controlli sulla gestione del credito da parte delle dipendenze, la Commissione esprime l'auspicio... ».

PRESIDENTE. Penso che sarebbe il caso di parlare di esigenza, invece che di semplice auspicio.

ALDO RIZZO. D'accordo. Proseguo allora la lettura della proposta di modifica: « che venga attuato » – si può eliminare la frase: « posto allo studio » – « entro i termini più brevi un sistema di controlli che, senza condizionare la funzionalità dell'istituto bancario e l'erogazione del credito, sia capace, anche per quanto concerne la nomina dei preposti e la loro permanenza nella sede loro assegnata, di prevenire efficacemente irregolarità e l'eventuale elusione dei limiti di delega formalizzata fissati dalla normativa interna, nonché gli esorbiti di fido da parte dei clienti, e di reprimere con tempestività, efficacia ed irrogazioni di sanzioni adeguate ogni abuso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

Passiamo al quarto capoverso del punto 5. 1, su cui c'è una proposta di modifica del relatore.

FRANCESCO PINTUS, Relatore. Propongo di sostituire il periodo in questione con il seguente: « Ritiene inoltre indispensabile una prosecuzione dell'indagine conoscitiva – per i fini istituzionali della Commissione – sul sistema creditizio e finanzia-

rio, procedendo all'esame di tutte le relazioni ispettive della vigilanza bancaria sin qui acquisite dall'Alto Commissario ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

Nell'ultimo periodo della relazione, si propone di sostituire le parole: tenutosi in seduta non riservata con le parole: parlamentare tenutosi in Commissione.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

L'ultimo periodo risulta pertanto del seguente tenore: « Delibera di trasmettere la presente relazione unitamente al testo del dibattito parlamentare tenutosi in Commissione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ai ministri del tesoro e di grazia e giustizia, al governatore della Banca d'Italia ed al presidente del Consiglio superiore della magistratura per le eventuali iniziative di rispettiva competenza ».

A proposito dell'ultimo punto della relazione, il relatore proponeva di trasmettere al Parlamento il testo del dibattito tenutosi in seduta non riservata: il che è pleonastico, in quanto tale dibattito è già trasmesso di per sé. Invece, altri colleghi hanno insistito sul fatto che tutto il dibattito parlamentare — che poi si riduce ad alcuni interventi — venga trasmesso. È chiaro che si parla di dibattito parlamentare, non dei testi dei verbali delle sedute nelle quali sono state fatte audizioni di persone; e comunque ciò avverrebbe con la raccomandazione — che io accoglierei — alla segreteria, alla presidenza di espungere i riferimenti alle persone dagli eventuali interventi in cui vi sono riferimenti del genere.

Lei, senatore Zito, ha da dire qualcosa su questo? Va bene così?

SISINIO ZITO. Mi sta bene così.

ALDO RIZZO. Ma no, signor Presidente, perché? Non si è mai verificato...

GIACOMO MANCINI. A me non torna questo, a mio avviso dovremmo prendere tutto: a meno che quelli che abbiamo interrogato non abbiano chiesto di parlare in seduta riservata. Noi non possiamo omettere niente, dobbiamo mandare tutto.

PRESIDENTE. Dobbiamo mandare tutto al Parlamento? Compresa le audizioni?

GIACOMO MANCINI. Certo: l'audizione è una cosa essenziale.

ALDO RIZZO. Salvo che l'interessato non abbia chiesto la seduta riservata.

PRESIDENTE. Questo significa che dobbiamo mettere *omissis* sui testi delle audizioni in cui l'interrogato ci ha chiesto la seduta riservata? Perché questa richiesta è stata fatta.

LEARCO SAPORITO. Signor Presidente, il problema è delicato, e come tale credo che la presidenza debba risolverlo con i competenti uffici della Camera e del Senato.

Si tratta di garantire il diritto di terzi, e la mia preoccupazione è che avendo noi chiesto di svolgere altre indagini conoscitive, non possiamo assicurare agli auditi di sentirli riservatamente e non rispettare poi quell'impegno.

ALDO RIZZO. Se l'interessato ha chiesto o chiederà di essere sentito in sede riservata, è chiaro che il problema non si pone.

PRESIDENTE. In verità, non ho ancora compreso quale mandato si intende dare...

SAVERIO D'AMELIO. Signor Presidente, è proprio su questo che desidero intervenire.

A proposito della proposta avanzata dal senatore Mancini, cioè quella di inviare tutto al Parlamento, se non ricordo male — vorrei essere confortato dal Presi-

dente o dal relatore —, qualche audito avanzò la richiesta esplicita di seduta segreta al fine, oltretutto, di salvaguardare eventuali segreti bancari. Ora, se è così — e ricordo, ad esempio, che Desario lo disse chiaramente — è evidente che non possiamo questa sera innovare.

Di fronte alla richiesta di seduta segreta, avanzata da Desario e da altri, riferita ad argomenti assai delicati perché riferentisi alla gestione delle banche, a mio giudizio, gli *omissis* e comunque l'esclusione dell'invio al Parlamento dei provvedimenti e delle audizioni riservate debbono essere impliciti.

SERGIO FLAMIGNI. La mia proposta, ovverosia quella di trasmettere tutto ciò che attiene al dibattito parlamentare ai Presidenti ed alle autorità che sono qui indicate, parte da un principio per noi irrinunciabile, quello di un corretto rapporto con gli elettori, i quali debbono essere messi in grado di controllare il nostro operato.

Come parlamentare, sento il dovere di essere assoggettato a questo controllo.

Una volta garantito questo principio, posso accedere alla richiesta del senatore D'Amelio. Egli sostiene che chi qui ha chiesto di essere sentito in forma segreta (vedi il caso Desario) deve veder rispettata l'esigenza che aveva espresso. Ebbene, anch'io posso acconsentire all'omissione di quegli atti perché essi non interferiscono sul principio che voglio affermare.

ALDO RIZZO. Va bene, siamo d'accordo...

SAVERIO D'AMELIO. Ad evitare possibili equivoci, desidero fare ancora un chiarimento.

Io avevo svolto un'osservazione per quanto riguarda il penultimo capoverso del quinto comma di pagina nove. In particolare, avevo chiesto se quel comma era riferito a tutto il sistema bancario...

ALDO RIZZO. È stato modificato.

SAVERIO D'AMELIO. Va bene, è stato modificato. Resta comunque la mia idea, e cioè che l'introduzione in questa relazione specificamente riferita alla CARI-CAL può ingenerare un po' di confusione.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, la sua riserva risulterà a verbale.

Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla votazione del documento conclusivo.

SAVERIO D'AMELIO. Signor Presidente, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella sua interezza, e con le modifiche apportate, il documento conclusivo del senatore Pintus.

(È approvato).

Comunico che la bozza di documento conclusivo sul Banco di Napoli, elaborata dal senatore Ferrara Salute, è appena pervenuta alla presidenza e sarà pertanto distribuita ai membri della Commissione.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
COMMISSIONI BICAMERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PROF. MARIO PACELLI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO